SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

377ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1979

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazione . . . . *Pag.* 16680

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE (CIPI)

Trasmissione di deliberazioni 16680

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di parere 16681

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 16681

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 16679, 16726

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 16680

Presentazione di relazione . . . . *Pag.* 16680

Trasmissione della Camera dei deputati 16679

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali » **(1526).**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali »:

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . *Pag.* 16721 16723
LEPRE (*PSI*) 16721
MANCINO (*DC*), *relatore* 16721, 16723
MODICA (*PCI*) 16723
SIGNORELLO (*DC*) 16722

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori » **(1560)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

CAZZATO (*PCI*) 16718
CENGARLE (*DC*) 16719
* FERRALASCO (*PSI*) 16714
MANENTE COMUNALE (*DC*), *relatore* . 16709, 16715
MANNO (*DN-CD*) 16713
SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 16716

ELENCHI DI DIPENDENTI DELLO STATO ENTRATI O CESSATI DA IMPIEGHI PRESSO ENTI OD ORGANISMI INTERNAZIONALI O STATI ESTERI 16681

ENTI PUBBLICI

Annunzio di comunicazioni concernenti nomine 16681

INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 16726
Da svolgere in Commissione 16730

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 16726
* TEDESCHI (*DN-CD*) 16726

MINISTERO DELLA DIFESA

Ritiro e nuova presentazione di documento sulla rappresentanza militare 16681

REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Annunzio di proposta di modificazione . . 16680

Discussione e approvazione del documento:
« Modificazioni del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa » (*Doc.* **XXXIX, n. 3**), d'iniziativa della Giunta per il Regolamento:

PRESIDENTE 16698
BALBO (*Misto-PLI*) 16691
CIFARELLI (*PRI*), *relatore* 16695, 16703
* D'ANGELOSANTE (*PCI*) 16705
GALANTE GARRONE (*Sin. Ind.*) 16693, 16703, 16704
MARTINAZZOLI (*DC*) 16685
NENCIONI (*DN-CD*) 16682
* PISANÒ (*Misto-MSI-DN*) 16690

Votazione per appello nominale . . 16708, 16709

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A C I N I , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 31 gennaio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . In data 1° febbraio 1979, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2468. — CIPELLINI ed altri. — « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (78-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 2137. — SIGNORELLO ed altri. — « Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge — anche esso dipendente dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero » (346-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

In data 5 febbraio 1979, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1731. — CARRARO. — « Disciplina del condominio in fase di attuazione » (352-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 2552. — « Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino » (852-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 2408. — « Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana » (1573).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . In data 31 gennaio 1979, è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

BALBO. — « Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (1570).

In data 31 gennaio 1979, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Disposizioni integrative per il pagamento dell'indennità di esproprio e per la disciplina del rapporto di assegnazione in materia di riforma fondiaria nonchè per il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato agli Enti regionali di sviluppo agricolo » (1571);

dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro di grazia e giustizia:

« Integrazione dell'articolo 325 del codice della navigazione, riguardante la retribuzione dei marittimi » (1572).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . In data 2 febbraio 1979, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Mancino ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, numero 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali » (1526).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute del 30 gennaio 1979, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme per la composizione del Collegio medico-legale del Ministero della difesa » (1370);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati CASTELLUCCI ed altri. — « Interpretazione autentica del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, riguardante l'esclusione dall'imposta di consumo del gas metano impiegato per la trasformazione fisica e biologica di beni a scopo di produzione e disposizioni relative alla riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano nei comuni del Mezzogiorno » (1448) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

ZICCARDI ed altri. — « Interpretazione autentica di alcune norme della legge 17 maggio 1952, n. 619, in materia di risanamento dei rioni " Sassi " di Matera » (1514).

Annunzio di presentazione di relazione su domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . In data 2 febbraio 1979, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Benedetti ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò (*Doc.* IV, n. 60).

Annunzio di proposta di modificazione del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa

P R E S I D E N T E . La Giunta per il Regolamento ha presentato, in data 2 febbraio 1979, una proposta di modificazione del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa (*Doc.* XXXIX, n. 3).

Annunzio di trasmissione di deliberazioni adottate dal CIPI

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal CIPI nella seduta del 21 dicembre 1978, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse alle Commissioni permanenti 10ª e 11ª.

Annunzio di ritiro e di nuova presentazione di documento sulla rappresentanza militare da parte del Ministero della difesa

P R E S I D E N T E . Il Ministro della difesa, con lettera in data 31 gennaio 1979, ha ritirato lo schema di regolamento concernente la rappresentanza militare, presentato, per il parere parlamentare, il 14 novembre 1978.

Con altra lettera nella stessa data, il Ministro della difesa ha nuovamente presentato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, lo schema di regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza militare, corredato dal parere emesso sullo schema stesso dal Consiglio superiore delle Forze armate.

Questo documento è stato deferito alla 4ª Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il proprio parere, a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, nel termine di quarantacinque giorni, ossia entro il 24 marzo 1979.

Annunzio di comunicazioni concernenti nomine in enti pubblici

P R E S I D E N T E . Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la nomina del dottor Giacomo Ferraris a membro del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

la nomina del dottor Giuseppe Truzzi a membro del comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Guido Machera a commissario liquidatore della Cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti del gruppo Fincantieri.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Annunzio di parere trasmesso dal CNEL

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso il parere, richiesto a quel consesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sul disegno di legge concernente « Norme per il riordinamento dei trattamenti pensionistici », attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Questo documento sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Annunzio di elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di gennaio, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissio-

ne alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Discussione e approvazione del documento: « Modificazioni del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa » (Documento XXXIX, n. 3)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del documento: « Modificazioni del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa ». Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la proposta di modificazione del Regolamento per i procedimenti d'accusa viene a noi dopo un lungo *iter* di discussioni approfondite, determinate da interpretazioni di alcuni canoni del vecchio Regolamento e della legge 25 gennaio 1962, n. 20, che aveva trasformato l'attuale Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, allora denominata Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa, in uno strumento diverso dallo strumento che era stato concepito, non tanto dalla Costituzione della Repubblica che non ne faceva menzione, quanto dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che aveva previsto all'articolo 12 una Commissione inquirente con dei compiti di Commissione referente al Parlamento in seduta comune. Essa si era trasformata attraverso la legge n. 20 in una Commissione inquirente con i poteri dell'autorità giudiziaria, anzi, secondo la curiosa dizione della legge n. 20, « con i poteri del pubblico ministero ».

Lontano quindi dal concetto di Commissione inquirente, si presentava come un pubblico ministero collegiale, titolare del diritto, a determinate condizioni, di promozione dell'azione penale per i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione della Repubblica. Diverse furono le tesi in merito alle funzioni di questa Commissione. La problematica che nasceva era fondata su una patente violazione della legge costituzionale, cioè del sistema costituzionale che non aveva previsto una Commissione inquirente con i contenuti di cui alla legge n. 20, ma, ripeto, una Commissione referente con tutti i poteri riservati al « giudice istruttore collegiale » che è il Parlamento in seduta comune.

Da questa forzatura costituzionale — a mio avviso — derivava una patente violazione della Carta costituzionale che più volte è stata messa in rilievo. Quanto meno si trattava di una forzatura costituzionale. Da questa concezione anomala sono scaturiti dei provvedimenti anomali: man mano la Commissione si era trasformata in organo giurisdizionale, emetteva delle ordinanze di archiviazione, largamente motivate, quasi sentenze di assoluzione. Era arbitra di procedere come di archiviare. Erano stati dimenticati, nella prassi di oltre tre legislature, se non in casi eccezionali, tutti i poteri che erano attribuiti dalla legge costituzionale al Parlamento.

Dopo tante discussioni fu presentato un disegno di legge che divenne poi la legge 10 maggio 1978, n. 170, che cercò, attraverso la modifica degli istituti essenziali, di riportare nel quadro costituzionale la Commissione non più inquirente, ma Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Quali furono le attribuzioni di competenza? Sono state sinteticamente elencate — è inutile che mi soffermi su questo argomento — in modo preciso, icastico nella breve, succinta e compendiosa relazione. La Commissione venne collocata, come ha detto, nel quadro costituzionale come organo referente. Dunque non più le attribuzioni di poteri del pubblico ministero, nella fase istruttoria, ma le venne attribuito il potere di Commissione referente all'Aula, e ciò era logico: infatti nella lunga esperienza della Commissione allora inquirente, oggi parlamentare, si erano presentate numerose volte *notitiae criminis* che pervenivano alla Commissione al di fuori del legittimo cana-

le, cioè il Presidente della Camera dei deputati. Era sorto allora il problema se, di fronte alla *notitia criminis* pervenuta non per il canale previsto, la Commissione inquirente dovesse essere estranea a qualsiasi indagine o se, avendo i poteri ad essa conferiti non dalla Costituzione nè dal sistema costituzionale, ma dalla legge n. 20 del 1962 — i poteri del pubblico ministero nella fase istruttoria — dovesse o no aprire il procedimento di cognizione istruttorio. Alcune volte la Commissione decise in tal senso, richiedendo all'autorità giudiziaria gli elementi in suo possesso; talvolta decise in senso contrario, cioè di non avere questo potere che, a mio avviso, scaturiva direttamente dall'attribuzione di competenza attraverso la legge n. 20 del 1962.

La legge del 1978 ha risolto questa situazione conferendo alla Commissione il potere di svolgere indagini *ex officio* indipendentemente da rapporti pervenuti attraverso il canale indicato, cioè la trasmissione da parte del Presidente della Camera dei deputati, o da denunce che arrivavano alla presidenza della Commissione. È stato giustamente stabilito, nella legge del 1978, un termine che non dovrebbe essere poi nella prassi ritenuto un termine ordinatorio (perchè non perda poi ogni valore come tutti i termini ordinatori) di sei mesi; ho il dubbio che questo termine non verrà mai rispettato, qualora ci fossero delle esigenze: comunque è un termine stabilito per non dare adito a lungaggini, che talvolta sono comprensibili per chi conosca il meccanismo interno della Commissione.

Una cosa molto importante è stata la modifica relativa alla connessione di procedimenti: il concetto di connessione di procedimenti ha dato modo, specialmente nei primi anni di vita della Commissione, a lunghe disquisizioni, a intere notti di lotte all'interno della Commissione stessa per decidere se i laici, cioè coloro che non rientrassero nella previsione degli articoli 90 e 96 della Costituzione, dovessero essere giudicati dalla Commissione in forza delle ipotesi previste dall'articolo 45 del codice di rito che regola i casi di connessione soggettiva, oggettiva e processuale, cioè funzionale.

La legge del 1978 ha stabilito che la riunione dei procedimenti, per connessione, è limitata ai casi previsti dall'articolo 45, numeri 1 e 2, nel procedimento diretto ad accertare i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione. Quel disegno di legge, che oggi è la legge 10 maggio 1978, non ha avuto vita facile, malgrado la difesa fattane nelle Aule parlamentari dall'attuale Ministro di grazia e giustizia, perchè esso, a mio avviso, come anche il Regolamento che oggi è dinanzi a noi, non risolve la problematica che scaturisce dal sistema.

Ecco la ragione di alcune prese di posizione non contro la legge del 1978, ma contro la sua insufficienza: si è ritenuto di aprire limitatamente la cortina di segreto, proprio delle istruttorie penali (come abbiamo visto poi nel procedimento Lockheed, di limitazioni ce ne sono ben poche); si è stabilito il dovere di pubblicità delle udienze finali, nel momento magico in cui si presentano le difese e si pongono le premesse per il giudizio. Concetto errato perchè non di giudizio si tratta. La Commissione infatti dovrebbe avere un compito esclusivamente referente in merito alle circostanze, condizioni, indizi che sono fatti certi nella loro esistenza storica, legati da una prova critica alla ipotesi di cui alla contestazione di fatto.

Nell'intento di apportare le novelle recepite nel procedimento penale attraverso quella serie di modificazioni sostanziali e formali che tutti voi conoscete per averle macerate nel corso della vostra esperienza in quest'Aula e alla Camera dei deputati e che oggi sono patrimonio del nostro istituto processuale penale, si è lasciato uno iato nel momento forse più importante dal punto di vista giuridico-penale, cioè il momento del giudizio istruttorio che è di competenza delle Camere in seduta comune, si sono lasciati laici e non laici privi del diritto di difesa, violando un principio fondamentale della Carta costituzionale.

Quando di fronte alla Commissione inquirente è dato adito alla presenza del difensore, quando di fronte alla Commissione che chiamo ancora inquirente per intenderci, ma che non ha più questo nome, ripeto, è

dato adito all'esercizio dei diritti della difesa, come dovere, da parte della Commissione parlamentare, con la pubblicità della seduta, con l'esigenza della presenza del difensore, e poi di fronte al Parlamento in seduta comune, laici e non laici — ecco il punto di frattura costituzionale — sono privi del più elementare diritto di difesa, non è possibile non sottolineare una patente violazione dei diritti della difesa. Parlo di princìpi che debbono essere rispettati, perchè scaturiscono da precise norme costituzionali. Un'antinomia costituzionale non è concepibile e non è concepibile un'antinomia nella gerarchia delle fonti tra norme costituzionali e norme ordinarie. Pertanto se una legge ordinaria prevede una violazione di un principio costituzionale, la legge ordinaria dovrebbe cadere; se un regolamento prevede una violazione di un principio costituzionale fondamentale è a maggior ragione un'antinomia inconcepibile perchè nella gerarchia delle norme il contrasto polverizza, annulla la norma del regolamento stesso. Purtroppo con la legge 10 maggio 1978, n. 170, è rimasta questa ombra. E il Ministro di grazia e giustizia in quest'Aula ben comprese non dico questo errore (non voglio chiamarlo così), ma certamente questa situazione assolutamente anomala con riflessi di violazione patente di norme fondamentali della nostra Costituzione. Ricordo che lo riconobbe e disse: ma il disegno di legge che oggi è opportuno approvare non è che un inizio della riforma del sistema; posto il principio, è evidente che alla normativa che stiamo varando succederanno altre norme che completeranno il sistema. Purtroppo, illustre Presidente, alla legge 10 maggio 1978, n. 170, non sono seguite le altre norme ed è rimasta questa impalcatura: la Commissione parlamentare con le sue funzioni, le sue attribuzioni che superano i limiti costituzionali di cui alla legge costituzionale del 1953, n. 1, articolo 12. Ma rimane sempre nell'intero processo dinanzi al Parlamento in seduta comune l'assenza assoluta, non dico irrimediabile, ma non rimediata, del difensore nel momento, ripeto, più delicato perchè se è concepibile con molto sforzo l'assenza del difensore nel momento inquisitorio, non è concepibile tale assenza nel momento in cui degli imputati si decidono le sorti. E non è dubbio che le sorti si decidono, almeno come premessa processuale, dinanzi al Parlamento in seduta comune.

E non parlo degli argomenti che sono stati trattati anche recentemente dinanzi alla Corte costituzionale, cioè della diversità di trattamento tra i laici e i non laici, perchè in quel momento l'assenza del difensore accomuna i laici e i non laici.

Fatta questa premessa, rimangono pertanto per quanto mi riguarda i dubbi e (ricordo le promesse del Ministro di grazia e giustizia) l'esigenza di rivedere il sistema concepito e attuato attraverso queste norme, raccomandata anche recentemente dal Presidente della Corte costituzionale che dirige attualmente il procedimento Lockheed: l'esigenza di una strutturale modifica del sistema, che porta i processi alle estreme conseguenze anche paralizzando, completamente, l'attività della Corte costituzionale. E non voglio ripetere le parole così precise del Presidente della Corte costituzionale su questa anomalia che ha paralizzato la punta di diamante del sistema costituzionale, della giurisdizione costituzionale.

Per quanto concerne il Regolamento, onorevoli colleghi, poche sono le osservazioni da fare in merito. La norma che prevede — salvo errori è l'articolo 8 — la presenza di magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è stata molto discussa. Io sono d'opinione che debba essere approvata nella formulazione che è stata proposta dalla Giunta per il Regolamento. Se dovessi prescindere dalla lunga esperienza che ho avuto l'onore di fare per 14 anni con la mia presenza nella Commissione inquirente dovrei dire che, essendo un organo giurisdizionale, indubbiamente giurisdizionale, ma essendo un organo politico, dal punto di vista meramente teorico, sarei d'opinione che dovrebbe reperire nel suo seno l'esperienza e la competenza per la delibazione dei casi che sono attribuiti per l'esame e trovare nei solerti funzionari del Senato e della Camera i *vigilantes* dell'osser-

vanza delle norme del codice di procedura penale, del codice civile e dei Regolamenti. Ma l'esperienza mi suggerisce che la presenza di magistrati, di cancellieri è opportuna, perchè talvolta ci siamo rivolti al magistrato come consulente al di sopra delle parti nella formulazione di determinati, delicatissimi atti o nel richiamo di prassi della procura della Repubblica, nel richiamo di alcune norme contenute nelle sempre ignorate disposizioni transitorie regolamentari di attuazione che sono spesso sconosciute anche a coloro che per professione indossano da anni la toga, ma non sono sconosciute al magistrato che ne forma oggetto, quotidianamente, di precisa osservanza dei limiti della sua funzione.

Pertanto sono d'opinione che allontanare dal collaborare, su richiesta della Presidenza e della Commissione, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sarebbe un errore; ripeto, dal punto di vista teorico sarei d'opinione contraria, ma l'esperienza (e credo che l'esperienza in questa materia sia da osservare e da valutare) consiglia la difesa strenua di questa norma. Io cancellerei l'inciso: « con l'assenso delle rispettive autorità competenti » perchè pleonastico. Non significa nulla. « Con l'assenso delle autorità competenti »: non si può immaginare che in un sistema democratico parlamentare, di fronte ad un organo costituzionale che richiede la presenza di un magistrato, le autorità competenti possano creare un contrasto! Ma anche se fosse concepibile il contrasto, prevedere l'assenso può creare il contrasto che non potrebbe essere creato se questo inciso non ci fosse; perchè dovremmo concepire che le autorità competenti si schierino contro delle norme di attuazione costituzionale, di attuazione di leggi, che sono dei regolamenti parlamentari, pertanto con afflato costituzionale, come si dice in dottrina? Comunque la sostanza è che noi siamo favorevoli a questa norma così come è stata presentata dalla Giunta per il Regolamento, come noi siamo d'accordo con il testo proposto dalla Giunta per il Regolamento del Senato, che è stato esaminato dalla Giunta stessa con i consueti approfondimenti.

Onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del mio Gruppo rinnovo in questa sede l'avvertimento che feci apertamente mentre si discuteva il disegno di legge, oggi legge 10 maggio 1978, n. 170 e che a me sembra maggiormente necessario, dopo le parole accorate del Presidente della Corte costituzionale: variamo questo Regolamento, ma cerchiamo tutti insieme di concepire un sistema agile e soprattutto che rispetti i diritti della difesa in ogni sede, in modo che non ci siano delle parentesi proprio nel momento in cui si esprime il giudizio su elementi determinanti, che legano gli imputati, laici o no, alle loro responsabilità, secondo le ipotesi che sono state contestate. Lasciamo la presenza della difesa, perchè altrimenti non solo potremo trovarci di fronte al rischio di essere contro la legge sui diritti dell'uomo, ma potremo trovarci in altra sede a discutere di questi problemi e potremo trovarci di fronte a proposte che non avrebbero fine se questo principio in ipotesi venisse accolto — e potrebbe ancora esserlo — in un processo che è in corso e che tutti si augurano che si esaurisca presto per chiudere definitivamente una pagina che certamente non ha portato lustro alla nostra giovane Repubblica.

Il voto è favorevole, ma bisogna meditare su alcune violazioni di norme costituzionali e sulla macchinosità insita nelle norme che stiamo approvando e soprattutto nelle norme che ancora rimangono in vita della vecchia legge e della legge n. 170 del 1978. (*Applausi dalla destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Martinazzoli. Ne ha facoltà.

M A R T I N A Z Z O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di dovere preavvertire che se il mio voto conclusivo sarà di adesione al testo proposto dalla Giunta per il Regolamento del Senato, non troppo omogenee rispetto a queste conclusioni potranno apparire le mie argomentazioni. Ammetto peraltro che si tratta di una opinione più che mai personale dettata da un'esperienza vissute dall'interno di questa Commissione non più inquirente, dall'esperienza, direi, di un presidente *pro tempore* di questa Commis-

sione poichè ritengo ormai consumato il mio tempo pur se ancora formalmente non ho pronunciato queste conclusioni.

Credo che non vi sia troppo da commentare in ordine alle norme del Regolamento che oggi sono sottoposte alla nostra attenzione; occorre però da parte mia sottolineare, in termini non dirò critici ma problematici, due passaggi che a me sembrano particolarmente rilevanti.

Si è lungo questi anni — e ancora un momento fa il senatore Nencioni ne parlava — ed io credo molto spesso legittimamente, affermato che, partendo dalla fonte costituzionale — articoli 90 e 96 — ma poi soprattutto dalla legge costituzionale del 1953, la legislazione ordinaria e in particolare la legge del 1962 erano andate via via corrompendo la qualità, la consistenza, la tipicità del procedimento di accusa costituzionale, così come descritto a livello di quelle fonti. Si è più di una volta chiaramente detto che la legge ordinaria aveva travalicato gli ambiti definiti e descritti dalle fonti normative di livello costituzionale e in particolare che la Commissione inquirente era stata trasformata da organo puramente referente in una sorta di pubblico ministero assai penetrante, assai incisivo, assai ricco di potere decisionale se paragonato al modello che era offerto dalla legge del 1953.

Se tutto questo è vero, mi permetterei di segnalare la possibilità che, sia pure su un versante se si vuole assai ristretto, non proprio espressivo di grandi problemi ma di una qualche espressività, una norma di questo Regolamento rischia di proseguire questo itinerario ed è la norma per la quale, all'articolo 17 della proposta di nuovo Regolamento, si scrive che la deliberazione di archiviazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno undici componenti la Commissione.

È chiaro che nel merito della proposta non posso che essere personalmente d'accordo, anzi molto grato; sono stato recentemente rimproverato di ipocrisia solo per il fatto che ho cercato di impedire che secondo le regole del machiavellismo degli stenterelli si prefabbricasse artificiosamente una parità per far contare il voto doppio del presidente dell'Inquirente. Quindi non sono per niente legato a questa eventualità ma sta di fatto che questa affermazione, cioè che in caso di parità nelle deliberazioni il voto del presidente è decisivo, è contenuta esattamente nell'articolo 12 della legge costituzionale del 1953. Questo sembra a me l'ostacolo di fronte al quale, in questo momento, vi trovate con questa norma regolamentare; una norma che in qualche modo supera, dilata i termini, anzi contraddice ad una affermazione estremamente rigorosa della legge del 1953, affermazione riportata anche nell'attuale Regolamento — articolo 7 — là dove si afferma che le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ebbene, se guardate attentamente, scoprirete che la richiesta del voto di almeno undici componenti la Commissione per la deliberazione di archivazione non è nè piccola nè marginale eccezione. Poichè la legge del 1978, nel tentativo di riportare la Commissione inquirente alla sua funzione di organo puramente referente, ha tolto tutta la competenza dell'istruttoria alla Commissione (la Commissione non istruisce più i procedimenti, non si pronuncia più alla conclusione di una istruttoria per il non doversi procedere o per la messa in stato di accusa, ma si limita semplicemente a deliberare la *notitia criminis* e a decidere se essa sia manifestamente infondata, nel qual caso archivia, oppure scrive, motiva in una sua relazione al Parlamento una richiesta che non è più neanche nei termini di richiesta di messa in stato di accusa), voi intendete come l'unico atto deliberativo importante nel merito dei lavori della Commissione è l'atto di archiviazione. Non ve ne sono altri. Forse allora con un minimo di buon gusto occorrerebbe tirar via addirittura quest'articolo 7 dove si afferma ancora che il voto del presidente in caso di parità vale il doppio. A che cosa varrà infatti? A stabilire che un'udienza si farà di mercoledì anzichè di giovedì, se tutto questo discorso non conta più con riferimento all'unica decisione che ha un qualche senso.

A me pare in sostanza di dover concludere su questo punto che se è condivisibile, almeno da chi si è trovato a portare il peso di una

posizione assolutamente sgradevole, la conclusione alla quale è pervenuta la Giunta per il Regolamento, non si può tuttavia sottacere che questa conclusione trova uno sbarramento, un ostacolo a livello di legge costituzionale che è rappresentato, io credo, dall'articolo 12 della legge del 1953.

Ma vi è un secondo tema, sul quale vorrei soffermarmi brevissimamente, sempre riguardo alla proposta di nuovo Regolamento (consentendomi poi alcune valutazioni più generali e complessive) ed è quello che riguarda l'articolo 18. Tale articolo nella parte centrale in sostanza propone un meccanismo di revisione della decisione di archiviazione della Commissione per i procedimenti d'accusa che è un po' difforme da quello che era previsto dal vecchio Regolamento, che, sotto questo profilo, era estremamente puntuale e articolato. Poichè le decisioni della Commissione inquirente si identificavano in sostanza o in una delibazione negativa della fondatezza della notizia di reato (archiviazione), oppure in una decisione di apertura dell'inchiesta, vale a dire inizio dell'istruttoria, nella gestione di un'istruttoria e in una conclusione di merito al termine di un'istruttoria (non doversi procedere oppure richiesta di messa in stato di accusa), che cosa prevedeva il vecchio Regolamento come rimedi nei confronti di eventuali decisioni non condivisibili della Commissione stessa? Anzitutto stabiliva che questo livello di sospettabilità era legato ad un dato quantitativo — si stabilivano certi *quorum* — per cui se le decisioni di archiviazione o di non doversi procedere erano adottate con una maggioranza inferiore a quella scelta evidentemente e correttamente sul presupposto di offrire maggiore garanzia di non sospettabilità di parzialità del verdetto, il Parlamento poteva intervenire in due modi: in caso di archiviazione il Parlamento, attraverso una sua decisione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, poteva rinviare gli atti alla Commissione inquirente perchè aprisse l'inchiesta (veniva in sostanza cassata la decisione dell'Inquirente e si apriva l'inchiesta). Nel caso invece che la stessa Commissione inquirente avesse dato inizio all'istruttoria e l'avesse peraltro conclusa con una decisione di non doversi procedere, allo stesso modo la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune poteva richiedere, contraddittoriamente rispetto alle decisioni dell'Inquirente, la messa in stato d'accusa ed a questo punto, poichè l'istruttoria era stata compiuta, non si ritornava più indietro ma era il Parlamento che decideva.

È chiaro che il nuovo Regolamento non poteva non tenere in considerazione che non vi era più il problema di una alternativa rispetto al non doversi procedere perchè non vi è più istruttoria da parte della Commissione non più inquirente, e quindi ha regolato soltanto il problema dell'archiviazione.

Qual è la novità della quale io non contesto motivazioni che certamente sono comprensibili e in qualche misura persuasive e che tuttavia intendo sottolineare alla vostra attenzione? Che non si chiede più la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune per contraddire la decisione della Commissione per i procedimenti d'accusa ma è sufficiente la richiesta di un terzo dei membri del Parlamento in seduta comune. Cosa c'è dietro questo tipo di scelta? Ci sono ragioni che da un lato possono apparire assolutamente plausibili e convincenti e vi è peraltro secondo me, consapevole o meno che sia, il rischio della ulteriore riduzione ad una valenza di pura politicità e di pura opportunità politica delle decisioni della Commissione e del Parlamento.

Che cos'è una maggioranza di un terzo del Parlamento? Che cosa è se paragonata alla regola generale dell'articolo 64 della Costituzione, secondo il quale le deliberazioni del Parlamento vengono adottate a maggioranza dei suoi componenti? E questa regola generale soffre poche eccezioni, che sono in genere di natura procedimentale: mi pare di ricordare che l'articolo 62 della Costituzione afferma che un terzo dei membri del Parlamento può chiedere la convocazione straordinaria di una Camera. Capisco che un terzo del Parlamento possa chiedere questo, ma capisco di meno che una decisione di merito di quel tipo possa essere adottata da un qualche cosa che non so che cosa sia, a meno che sia — lo dico senza nessuna malizia — qualche cosa che assomiglia molto

alla consistenza di un Gruppo politico che siede in questo Parlamento.

Se le cose stanno così, io non mi lamento per niente di questo perchè l'argomento mi serve ad andare oltre e a dire che forse occuperemmo meglio il nostro tempo se ci decidessimo ad ammettere che il tentativo che abbiamo fatto di riforma dall'interno di questo istituto è destinato al fallimento ed ha lo svantaggio di pronosticare in termini inevitabili il totale snaturamento della Corte costituzionale; infatti, se è vero che il Presidente della Corte recentemente, a seguito dell'esperienza del dibattimento nell'inchiesta Lockheed, ha affermato di essere portato a ritenere che tale esperienza ha causato due anni di sviamento dei lavori della Corte rispetto alle funzioni che sono le sue proprie — vi sono duemila ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale — è anche più vero che la legge del 1978 è stata pensata da tutti insieme i Gruppi nella visione di qualche cosa che doveva andare avanti. È chiaro infatti che la riforma dell'Inquirente non può fermarsi qui.

Io dissi — fui perfino relatore di quella legge; dico « perfino » perchè è chiaro che fui un relatore piuttosto perplesso — che si andava un po' in fretta allo scopo di evitare il *referendum;* e il Ministro di grazia e giustizia mi corresse osservando che questo non si poteva dire perchè magari sarebbe intervenuta la Corte. Ma io ritenevo che si dovesse dire ed era così.

Ma che cosa si pensava? Si pensava naturalmente che, con una Commissione non più inquirente, che non gestiva più l'istruttoria (perchè così stanno le cose), e poichè sarebbe stato impossibile immaginare che fosse il Parlamento a farlo, bisognava proseguire lungo questa strada prevedendo una sezione istruttoria della Corte costituzionale, vale a dire immaginando non un impegno obliquo rispetto ai suoi fini della Corte costituzionale, ma un impegno che rischia di diventare costante perchè è chiaro che di istruttorie su questi temi purtroppo occorre prevedere che ce ne saranno ancora.

Sotto questo profilo, la linea secondo me risulta già del tutto impraticabile. Ma vi sono considerazioni assai più rilevanti e più cruciali, dal mio punto di vista. Ricordo che già alla conclusione dell'inchiesta della vicenda Lockheed da parte della Commissione inquirente si aprì un qualche spiraglio di dibattito su questa esperienza; ricordo di aver detto io stesso molto sommessamente alcune cose. Ma mi pare di ricordare anche che, sia pure con un atteggiamento estremamente problematico e nella volontà di approfondimenti più puntuali, nella prima parte del discorso tenuto al Parlamento in seduta comune, Aldo Moro si chiedeva se, avendo consumato interamente questo tipo di esperienza, avendo per una volta provato questo diabolico giocattolo, non convenisse ripensare bene e vedere se la strada non fosse quella di una semplice interferenza tra momento politico e momento giurisdizionale, nel senso di immaginare — credo — come accade per i parlamentari, un livello di autorizzazione a procedere ministeriale, facendo però in modo che poi tutta l'attività di giudizio, tutta l'attività giurisdizionale fosse affidata all'unico organo che ha una qualità, una ragione di terzietà rispetto ai politici, e che è evidentemente la magistratura o ordinaria o speciale (io direi preferibilmente la magistratura ordinaria).

Il discorso è ritornato in qualche modo all'attenzione in questi giorni e non a caso esso ritorna puntualmente ad ogni decisione di un qualche rilievo che adotta la Commissione inquirente. Io sono tra quelli che non credono che la Commissione inquirente sia buona o non buona a seconda delle decisioni che si prendono: dire così sarebbe come pretendere di convincere un topo che solo i gatti neri portano sfortuna. No, temo che la Commissione inquirente di per sè, proprio per il margine di non credibilità che le appartiene, sia qualche cosa che va analizzata con molta attenzione. Ma lo dico anche perchè vi sono dei riscontri sufficientemente chiari, dal mio punto di vista.

Parlando domenica in Sardegna il segretario del Partito comunista, nell'elencare le ragioni che secondo il suo partito hanno indotto all'interruzione dell'esperienza della maggioranza di solidarietà, ha fra le altre indicato anche la circostanza che di recente alla Commissione inquirente si era formata per

una certa decisione una maggioranza di centro-sinistra, cioè una maggioranza diversa da quella parlamentare.

Badate: ritengo assolutamente legittima questa osservazione, ma credo che ne dobbiamo far derivare dei corollari convincenti, perchè se il livello di valutazione delle decisioni dell'inquirente è il livello politico non si può ancora tenere in piedi l'Inquirente.

Qualche giorno prima il segretario del Partito socialista aveva lanciato un messaggio estremamente esplicito: aveva in sostanza detto che sulla vicenda della quale ci occupavamo il Partito socialista e gli altri partiti avevano sufficientemente pagato in termini di opinione pubblica e a livello politico di campagna elettorale e che quindi era ora di piantarla e che non stufassimo più con queste cose. Lo dico naturalmente in un modo un po' *naïf*; non era proprio così quel messaggio.

Ora, io credo che si possa accettare la premessa perchè è pur vero — ne sono più che convinto — che vi sono dei prezzi politici che vengono pagati dai partiti quando i loro comportamenti sono o possono apparire alla pubblica opinione scarsamente limpidi. Ma non sarei assolutamente d'accordo se il discorso di Craxi dovesse rimanere a quel punto esaurendo tutto quanto, perchè sarebbe una teorizzazione assolutamente stravagante e micidiale sotto il profilo di uno Stato di diritto: infatti vorrebbe significare alla lunga che i partiti e le forze politiche potrebbero fare impunemente quello che gli fa comodo perchè tanto l'unica sanzione è la sanzione politica, e non un'altra sanzione. Ma io credo che anche il segretario del Partito socialista immaginava questo limite quando faceva quelle dichiarazioni.

La conseguenza però è che non si può riverberare su una istanza così ibrida e sempre più strumentalizzabile al politico come è l'Inquirente il momento di una sanzione o comunque di una verità giurisdizionale che deve tornare ad appartenere agli unici organi che per qualità, per scelta, per indipendenza sono delegati per tutti i cittadini a fare questo mestiere.

Badate, non è che io non riconosca che le decisioni dell'Inquirente possono essere valutate anche nel merito delle decisioni complessive e degli atteggiamenti dei singoli membri dell'Inquirente. Credo che sia diritto non solo di ciascuno parlamentare, ma di ciascun cittadino. Ho la sensazione peraltro che l'Inquirente è così fatta, per quello che prima spiegavo, che persino un approccio corretto, veritiero, esauriente ai problemi veri, alle cose vere, ai fatti dei quali si parla in quella sede è un approccio che in larga misura diventa obliquo, diventa impacciato, diventa difficile, se non precluso, perchè vi sono quelle altre ragioni di opportunità politica che lo rendono, ripeto, molto spesso impossibile. E in questa situazione a pagare non sono soltanto, per usare il titolo dell'editoriale di un quotidiano, « quei venti dell'Inquirente » (quei venti dell'Inquirente, tra l'altro, paragonati per pericolosità nei confronti delle istituzioni, con una dismisura polemica pari almeno alla presunzione predicatoria, alle Brigate rosse), perchè credo che paghino complessivamente le istituzioni. Io ritengo perciò che, nel momento stesso in cui oggi consumiamo questo che è quasi un atto dovuto rispetto ad una scelta che abbiamo fatto, sarebbe di estremo interesse e di grande rilevanza che vi fosse nel Parlamento un alto grado di consapevolezza e di sensibilità nei confronti di questo problema.

Mi rendo conto, vi sono cose assai più importanti, vi sono problemi assai più difficili che non l'accingersi all'abrogazione dell'articolo 96 della Costituzione (perchè di questo si tratta). Si tratta di dire che il costituente ha fatto bene a scrivere l'articolo 90 perchè è chiaro che quando si tratta di eventuali illeciti del Presidente della Repubblica da un lato vi è la gravità eccezionale della qualificazione soggettiva, ma soprattutto dall'altro vi è la circostanza che i reati del Presidente della Repubblica non sono neanche definiti in nessun codice e quindi nessun giudice ordinario potrebbe, su una fattispecie così aperta, decidere, mancando delle regole che devono venire prima. Ma occorre il coraggio di dire, con molto rispetto peraltro, che il costituente sbagliò quando scrisse l'articolo 96. Probabilmente il costituente pensava ad esperienze che vi sono certo anche in altri paesi d'Europa, ma soprattutto a un'esperienza che era

nostra, quella del Senato riunito in Alta Corte di giustizia. Ma forse non si tenne conto allora della diversità di quella società politica rispetto a questa: una società politica non fondata sui partiti, una società politica elitaria che poteva qualche volta permettersi il lusso di giudicare un Nasi e magari di espellerlo dai propri salotti; era un qualche cosa che allora poteva valere ma che non ha più nessun riscontro nella realtà di oggi.

Che questo problema non sia del tutto marginale, che sia invece un problema a suo modo essenziale, credo che sia assolutamente vero. Di fronte a tutto quello che accade penso che ciascuno di noi avverte come non vi è possibilità di costruire scelte convincenti e condivise se non dentro un sistema compatto di regole, se non ritornando ad un modulo che sia persuasivo soprattutto sul versante dell'opinione pubblica.

Voglio dire che le cose così non possono andare avanti perchè, pur se ci sia, non può la buona volontà di venti persone colmare il vuoto di una regola che sia imparziale, limpida e persuasiva. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pisanò. Ne ha facoltà.

* P I S A N Ò . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi addentrerò in valutazioni di ordine tecnico, giuridico o costituzionale. Colgo l'occasione per esprimere in quest'Aula il pensiero della mia parte politica sulla Commissione inquirente. Riteniamo che questa — si chiami inquirente o Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa — sia alla vecchia maniera sia come esce da questa modifica del Regolamento, sia un istituto superato, inutile, dannoso per le istituzioni e per la giustizia intesa proprio nell'accezione più esatta del termine. Che cosa ha ottenuto fino adesso questa Commissione inquirente? Solamente di screditare le istituzioni di fronte all'opinione pubblica; e non per colpa di componenti della Commissione — su questo sono d'accordo con chi ha parlato prima — ma perchè così come è stata pensata e congegnata non serve assolutamente a niente.

Guardiamoci indietro. In questi trent'anni gli episodi in cui è dovuta intervenire la Commissione inquirente sono stati forse episodi che hanno fatto onore alla giustizia? A me non sembra. La Commissione inquirente è composta di uomini politici che vengono espressi dal Parlamento e quindi sono legati alla realtà del momento, ai sommovimenti politici, ai giochi delle maggioranze e delle minoranze, alle antipatie, agli odi che esistono in un organismo politico come è il Parlamento. Ebbene, tutto quello che abbiamo visto fino adesso conferma che se non ci fosse stata l'Inquirente e se il giudizio nei confronti di coloro che attualmente vengono sottoposti all'Inquirente fosse stato affidato ad un altro organismo — vedremo poi quale può essere — probabilmente non si sarebbe offesa la suscettibilità — giustamente offesa — dell'opinione pubblica e si sarebbe tra l'altro fatta giustizia.

Perchè Gui e Tanassi debbono essere processati e praticamente linciati per dei reati ammesso che li abbiano commessi — e sono anche disposto a credere che li abbiano commessi — e Ferri e Valsecchi invece debbono essere assolti pur avendo commesso pratica mente — se li hanno commessi — gli stessi reati? Semplicemente perchè Gui e Tanassi sono caduti in un momento in cui si voleva un capro espiatorio mentre Ferri e Valsecchi vengono assolti perchè il Partito socialista, dato che si sta avvicinando anche il conto per l'ANAS, deve assolutamente salvare Giacomo Mancini; per cui garantendo l'assoluzione a due uomini di altri partiti politici pensa poi di ricevere in cambio l'assoluzione, quando verrà il momento, di Giacomo Mancini. La verità è tutta qui. E questo sarebbe un istituto che rende giustizia o che illumina, che illustra le istituzioni? No.

Noi siamo del parere che qualunque modifica si faccia non serve assolutamente a niente. Questo modo di procedere continuerà. Assisteremo ancora a degli spettacoli indecorosi — perchè, così come si sono verificati, sono indecorosi —. Allora, quale può essere una soluzione? La soluzione è quella di abolire l'istituto della Commissione inquirente. Bisognerebbe abolire anche le Commissioni per l'immunità parlamentare sia della Camera

che del Senato, che servono solo a garantire l'immunità a chi fa parte della maggioranza mentre chi fa parte dell'opposizione prende sempre la botta in testa. È logico che sia così, e non mi scandalizzo, ma anche questo istituto non è serio, secondo me.

Per garantire allora che ministri e capi di Stato non siano vittime, diciamo pure, in poche parole, di brutti scherzi, c'è la Corte costituzionale. Io che non sono un giurista ma che ragiono come l'uomo della strada, non capisco perchè la Corte costituzionale sia chiamata a giudicare e non debba essere chiamata ad istruire un processo mentre il Parlamento potrebbe intervenire in una fase intermedia, alla fine di un'istruttoria, per esprimere una sua valutazione.

Mi ricordo il giorno del processo Gui-Tanassi a Camere riunite: 900 giudici, ma di che cosa? Io, per esempio, cosa potevo giudicare? Ad un certo punto ognuno di noi ha votato come ha deciso il suo partito. Questo significa fare giustizia? Questo significa o linciare degli innocenti o assolvere dei colpevoli e non credo che in queste condizioni si riesca mai ad esprimere un verdetto giusto. Gli atti vengono poi trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio, ma allora sia la Corte costituzionale a istruire il processo e a giudicare! Sarà sempre meglio ragionare in 40 persone, tecnicamente preparate, su un procedimento di accusa, che non affidarsi agli umori di un Parlamento che in quel momento pensa in un modo anzichè in un altro.

Non entriamo neanche nel merito. Siccome non riteniamo che queste modifiche al Regolamento servano a qualcosa di buono, a nome del Movimento sociale italiano annuncio l'astensione dal voto ribadendo che, a nostro avviso, questo istituto deve essere soppresso.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento, dopo quelli degli illustri senatori che mi hanno preceduto e prima di quelli dei senatori che mi seguiranno, vuole essere molto semplice e lineare; vuole esprimere con molta modestia e con molta preoccupazione il mio pensiero, che è frutto della mia presenza per mesi nella Commissione inquirente nella passata legislatura. Credo che nessuno, dentro o fuori di quest'Aula, trovi soddisfazione per questo tema, che ha suscitato vasta eco e molti interessi in ambienti politici e di studiosi del diritto.

In misura maggiore o minore siamo tutti scontenti; condivido personalmente molte delle critiche mosse. Il tema della giustizia penale costituzionale è complesso e ad esso bisognerà por mano per una radicale e completa riforma che dovrà abbracciare, a mio avviso, il Regolamento, la legge ed anche la Costituzione.

Ecco, vorrei dire che la modificazione del Regolamento per i procedimenti di accusa (sono molto cauto nelle mie affermazioni) comincia a muoversi sulla strada giusta perchè, se non elimina totalmente il potere decisorio della Commissione inquirente, purtuttavia lo contrasta fortemente. Vorrei anche dire (perchè mi sembra un argomento politico sempre di attualità) che secondo me questa modificazione, se sarà approvata, non potrà non avere un effetto abrogativo su dispositivi di legge precedenti, ovviamente nella parte cui si riferisce.

Ci sono materie di tale complessità politica e anche giuridica che richiedono, per la natura stessa delle cose, una azione mediatrice, la ricerca di un compromesso (uso questa parola non nel senso negativo e spregiativo del termine), cioè di una soluzione che tenga conto dei molteplici aspetti. Noi ci troviamo di fronte ad una materia complessa che investe la giustizia politica ed una giurisdizione speciale dei ministri, sottraendoli in certa misura alla giustizia uguale per tutti.

La materia del giudizio penale incide sempre nell'ordinamento giuridico generale; non è una materia organizzatoria delle Camere, salvo per quel che riguarda il modo di votare e la proporzione dei Gruppi. La giustizia penale, anche nei confronti del Presidente della Repubblica e dei ministri, è affermazione della potestà punitiva dello Stato. Su questo aspetto anche in me nascono perplessità che inducono a meditare ed a riflettere.

La legge del 1962 è lacunosa, approssimativa, clamorosamente incostituzionale in più

di una norma, difetti questi che vennero denunciati già all'indomani della sua approvazione, ma che non hanno mai sollecitato una seria e radicale revisione. È stata così perduta in buona parte l'occasione creata nel maggio scorso dal desiderio di evitare il *referendum* quando vennero approvate soltanto modifiche parziali di alcune fra le sue norme più controverse. Oggi rischia di essere perduta la nuova occasione offerta dalla revisione del nuovo Regolamento parlamentare sui giudizi d'accusa in esame ed a cui hanno collaborato le Giunte per il Regolamento della Camera e del Senato.

Le responsabilità non sono peraltro solo politiche, ma coinvolgono sul terreno giuridico le modifiche alle norme sui procedimenti d'accusa approvate con la legge del 10 maggio 1978, che allora avevamo criticato e sulla quale il nostro voto fu di astensione. Allora era stata fatta per evitare il *referendum* abrogativo proposto dai radicali.

La legge fu approvata in un periodo particolarmente drammatico, un mese prima delle consultazioni elettorali sui *referendum*, ma non sono questi motivi sufficienti per giustificare quella norma transitoria che ha praticamente riconfermato la vecchia disciplina con tutti i suoi risvolti negativi. Le modifiche del Regolamento parlamentare sui procedimenti di accusa, che ci vengono proposte, sono la conseguenza logica della legge 10 maggio 1978, n. 170, appunto sui procedimenti d'accusa. In altre parole il Regolamento parlamentare deve essere adeguato alle nuove norme introdotte dalla legge predetta.

Ripercorriamo brevemente le tappe precedenti di questa vicenda: la legge 10 maggio 1978 di modifica alle norme sui procedimenti d'accusa è stata elaborata, presentata ed approvata frettolosamente per evitare uno dei *referendum* abrogativi proposti dal Partito radicale che riguardava appunto le norme sui procedimenti di accusa. Questa legge però non riformava in modo adeguato la normativa preesistente e per tale motivo noi liberali ci siamo astenuti nella votazione su di essa. Noi avevamo presentato una proposta di legge, quella n. 1231 del 7 marzo 1977, per eliminare dal procedimento di accusa gli inconvenienti più vistosi e le più palesi incostituzionalità. La nostra proposta partiva dal presupposto che uomini politici e giuristi hanno rilevato diversi profili di incostituzionalità nella legge 25 gennaio 1962, n. 20, contenente norme sui procedimenti e giudizi di accusa, e nel Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa del 1961, profili di incostituzionalità che riguardano soprattutto sia i poteri della Commissione parlamentare sia il *quorum* dei votanti in sede di Commissione stessa e di Camere riunite, richiesto per adottare delle deliberazioni, che è in evidente contrasto con l'articolo 64 della Costituzione.

L'esperienza conferma da una parte che il funzionamento della Commissione inquirente e in generale tutto il procedimento di accusa non ha dato finora risultati soddisfacenti, suscitando invece sospetti di politicizzazione, che non appaiono sempre del tutto fondati, e rivelandosi in ogni caso lento ed appesantito. Si dovrebbe porre poi maggiore attenzione nell'individuazione delle fattispecie del reato ministeriale che secondo una autorevole dottrina richiede una spiccata colorazione politica, come si desume soprattutto dalla composizione degli organi d'accusa e di giudizio.

La proposta liberale vuole essere un contributo per eliminare da tale procedimento gli inconvenienti più vistosi e le più palesi incostituzionalità. La legge del 1962 ed il Regolamento parlamentare hanno trasformato, infatti, la Commissione inquirente da organo meramente preparatorio in organo decidente, come ho già avuto occasione di dire in un altro mio intervento tempo addietro, con poteri di archiviazione e di deliberazione di non doversi procedere: poteri che sono da attribuire al Parlamento in seduta comune, secondo il dettato della Costituzione repubblicana e la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

La nostra proposta prevede che l'indagine istruttoria sia devoluta alla magistratura penale ordinaria, rimanendo ferma la competenza della Commissione a proporre al Parlamento, in seduta comune, le deliberazioni di archiviazione, di non doversi procedere o di messa in stato di accusa. Di conseguenza alla Commissione parlamentare è tolta la fase del-

le indagini alla quale essa non può corrispondere adeguatamente a causa del numero elevato dei suoi componenti e spesso per mancanza di attitudine professionale dei medesimi. Ma la Commissione mantiene la sua funzione di filtro che per noi è ineliminabile data la natura dei reati presidenziali e ministeriali; sicchè la competenza a valutare autonomamente le risultanze e adottarne le conseguenze rimane nella Commissione.

Le linee generali della nostra proposta sono, quindi, le seguenti: le denunce contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri per i reati previsti dalla Costituzione debbono essere portate a conoscenza del Parlamento e quindi della Commissione. La Commissione deve avvalersi per le indagini istruttorie dell'autorità giudiziaria ordinaria competente; questa rimette le risultanze delle indagini alla Commissione accompagnandole con una relazione; la Commissione ne trae le sue autonome valutazioni ed investe del procedimento il Parlamento in seduta comune facendo le opportune proposte. Il Parlamento, in seduta comune, esercita il ruolo affidatogli dalla Costituzione di promotore dell'accusa o delibera l'archiviazione o il non doversi procedere. Come agevolmente si rileva, lo schema prospettato avvicina l'attività della Commissione parlamentare a quella della Giunta per le autorizzazioni a procedere mentre stabilisce una feconda collaborazione nella fase, per così dire, preparatoria tra autorità giudiziaria e Parlamento, riservando a quest'ultimo la potestà di autonoma decisione finale.

Ciò premesso, occorre rilevare che se da un lato le modifiche del Regolamento parlamentare sono una conseguenza logica della legge 10 maggio 1978, dall'altro occorre ricordare che tale legge non ha modificato le norme sui procedimenti di accusa in maniera soddisfacente.

Pertanto l'atteggiamento dei liberali, in analogia a quello tenuto sull'approvazione della legge predetta, non potrà andare oltre l'astensione. Grazie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galante Garrone. Ne ha facoltà.

GALANTE GARRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualche minuto prima dell'inizio della discussione generale il senatore Martinazzoli mi ha detto: peccato che tu parli dopo di me, chissà quante cose mi dirai contro.

Non è così, assolutamente no. Concordo pienamente con il senatore Martinazzoli nel desiderio, nel proposito, nell'opinione che il sistema della giustizia costituzionale penale debba essere profondamente mutato. Non credo di poter aderire a tutte le conclusioni che sotto questo profilo il senatore Martinazzoli già altre volte ha delineato: tuttavia la convinzione che alla luce di una lunga esperienza la legislazione penale costituzionale debba essere profondamente e radicalmente rinnovata e mutata è tanto nel presidente Martinazzoli quanto in me. Forse avrei preferito che il senatore Martinazzoli, quando, con la sua solita arguzia e profondità, ha delineato quelli che a suo avviso sono i punti deboli delle modificazioni al Regolamento che oggi approveremo, non si fosse fermato all'articolo 17 e all'articolo 18 affermando che tali articoli dovrebbero essere emendati. A mio avviso soprattutto lo articolo 18 è bene che rimanga così perchè è opportuno che esista un controllo più forte e più serio di quello che abbiamo avuto fino a questo momento con la raccolta delle firme della maggioranza assoluta dei parlamentari, che tutti sapete a quali risultati ha portato. Comunque avrei preferito che il senatore Martinazzoli, quando ha fatto questo rapido *excursus* tra le norme che dovrebbero essere mutate perchè addirittura in certi casi sarebbero di oltraggio alla Costituzione, non avesse dimenticato l'ultimo comma dell'articolo 27. Se volessi essere malizioso, e non lo sono, direi che forse il senatore Martinazzoli lo ha dimenticato ad arte, poichè tale comma ha favorito certi episodi che dovrebbero essere vivi e non in maniera esaltante nella memoria di tutti. Mi riferisco al caso di ministri che, colpiti da una deliberazione di messa in stato di accusa, hanno potuto evitare, non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta di parlamentari nella votazione, il giudizio finale della Corte costituzionale. Ma su questo punto parlerò più

avanti quando illustrerò l'emendamento che ho presentato al riguardo.

Perciò, onorevoli colleghi, senatore Martinazzoli, piena disponibilità a rivedere dalle origini questa legislazione e addirittura, se necessario, a rivedere la legislazione del costituente, gli articoli 90 e 96, la legge costituzionale numero 1 del 1953, la legge ordinaria n. 83 sempre del 1953, la legge del 1962, per sottoporla a nuova revisione a complemento di quella fatta nel maggio 1978, per arrivare a conclusioni, come quelle formulate nei congressi di Camerino, se ricordo bene, e certamente di Firenze, che sembrano più appropriate, più giuste e più eque.

Tuttavia penso, onorevoli colleghi, non che questa non sia la sede — lo è certamente, siamo il Parlamento — ma che non sia questo il momento di trattare a fondo l'argomento, che oggi la sede e il momento siano soltanto quelli di un esame delle proposte di modifica del Regolamento. Sotto questo profilo vorrei dire che abbiamo lavorato seriamente e con un certo frutto. Parlo di noi e necessariamente accenno anche, e non per immodestia, a me stesso perchè facevo parte, con i colleghi Cifarelli e Carollo, del comitato ristretto della Giunta del Regolamento del Senato che si è riunito parecchie volte con il comitato ristretto della Giunta del Regolamento della Camera; ne abbiamo discusso lungamente anche nella Giunta del Regolamento del Senato sotto la presidenza del presidente Fanfani; abbiamo ottenuto alcuni risultati, alcuni di compromesso perchè, come è ovvio ed auspicabile, non è detto che tutte le campane debbano dare uno stesso suono ma, con un po' di buona volontà, penso che si possa arrivare a risultati comuni e che possano in una certa misura soddisfare.

Può apparire di cattivo gusto, proprio perchè ho nominato me stesso (non certamente come artefice di alcune modificazioni che mi sembrano importanti ma come proponente che ha trovato negli altri componenti dei comitati una pronta adesione) ricordare quali sono le principali norme che abbiamo in via provvisoria adottato e che oggi sottoponiamo al giudizio del Senato: sono le norme che riguardano l'articolo 4 (astensione), la norma dell'articolo 8, secondo comma, relativa alla presenza, opportuna ed auspicabile, del magistrato ed anche degli agenti di polizia giudiziaria che tanti servizi hanno reso — come anche il presidente Martinazzoli sa — alla Commissione inquirente; ed ancora l'articolo 15 che attribuisce anche ad un solo senatore o deputato la facoltà di provocare in ogni momento una decisione sulla apertura di procedimento di ufficio; gli articoli 16, 17 e 18, con l'ultimo dei quali, come già ho ricordato, è stato eliminato il rito della raccolta delle firme della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento e si è consentito ad una cospicua minoranza di ottenere il giudizio delle Camere riunite; l'articolo 21 sulla relazione di minoranza e qualche altra norma ancora.

Non vorrei assolutamente che questo elenco di miglioramenti possa apparire trionfalistico: non c'è nessun trionfalismo nelle mie parole, ma solo il riconoscimento che qualcosa di buono è stato fatto con un lavoro serio. È rimasta purtroppo, nonostante queste modificazioni e questi miglioramenti, quella che per me è una grossa macchia. La macchia grossa che è rimasta e che pressochè annulla i sentimenti di soddisfazione per i risultati raggiunti è costituita dall'articolo 27 (ne parlerò tra poco e perciò è inutile anticipare ora quello che dirò fra breve) che impone la maggioranza assoluta, contro la Costituzione, anche per la messa in stato di accusa dei ministri e non soltanto — come vuole la Costituzione — per il Presidente della Repubblica.

In questa sede, in questo momento credo che non sia necessario aggiungere altro. Certo, ci siamo mossi in un ambito molto ristretto; avevamo una legge del 1962 che è stata modificata nel maggio del 1978 per iniziativa del Governo, poco prima che scattasse il *referendum*, con altra legge che necessariamente risente di una indubbia approssimazione per la rapidità nella sua discussione e approvazione. E tuttavia proprio le modificazioni che abbiamo apportato, proprio lo sforzo che abbiamo compiuto per non limitarci a ripetere le norme della legge 10 maggio 1978 ma per arricchirle nei limiti in cui ciò era possibile a noi, artefici del Regolamento, con le altre norme che prima ho ricordato, mi portano a conclu-

dere che la nostra opera non sia stata inutile e possa apparire, invece, meritevole di consenso. Naturalmente (e ritorno all'inizio del mio intervento) è tutto il sistema che deve essere cambiato, e deve essere cambiato, senatore Martinazzoli e onorevoli colleghi, perchè la fama che la Commissione inquirente ha avuto in questi anni non è esaltante nè lusinghiera, perchè la gente si è chiesta, si chiede, continua e continuerà a chiedersi, fino a quando non saranno stati trovati strumenti più idonei, perchè sono state adottate certe decisioni a dir poco sconcertanti.

La gente vuole — e noi dobbiamo favorire questo legittimo desiderio — che tutti i cittadini siano soggetti alla legge e che non esistano inammissibili privilegi per alcuni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione. Ha facoltà di parlare il relatore.

C I F A R E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il relatore in questa discussione, che ha seguìto con il massimo di attenzione, deve guardarsi dal far prevalere le convinzioni di uomo che appartiene ad uno dei Gruppi di questa Assemblea, perchè i colleghi si renderanno ben conto che ciascuno degli argomenti che sono emersi nel dibattito, nelle tesi che sono state sostenute, nei richiami che sono stati fatti a disegni di legge già presentati nel corso di questa o di precedente legislatura, ha suscitato in chi ha l'onore di parlarvi delle meditazioni e anche — direi in senso buono — delle provocazioni ad intervenire.

Voglio limitarmi soltanto a dire che proprio il dibattito odierno dimostra che in questa materia nessuno di noi ha in tasca la soluzione, perchè le tesi estreme che possono presentarsi implicano delle controindicazioni che sono spesso dense di molti interrogativi. Come dobbiamo perseguire un equilibrio fra le istituzioni, occorre che perseguiamo quello che la stessa tradizione giuridica, direi la saggezza degli ordinamenti, ha consolidato nel tempo.

Sono fra coloro che hanno ritenuto che, per esempio, il superamento della funzione della Commissione inquirente potesse avvenire attraverso la costituzione, mediante elezione da parte del Parlamento a Camere riunite all'inizio di legislatura, di una magistratura *ad hoc* per l'istruttoria e l'accusa per siffatte eventuali violazioni dell'ordinamento. Però è chiaro che questo non significa poter passare oltre un altro principio fondamentale che è quello della garanzia politica.

Abbiamo davanti agli occhi una legislazione che spesso è pendolare, da un estremo all'estremo opposto; abbiamo davanti agli occhi tante disfunzioni e tanti casi che ci hanno gravemente turbato; però non dobbiamo dimenticare (mi voglio portare indietro nei secoli) quelli che sono stati i processi mediante i quali, colpendo uno od altro esponente politico, si sono create delle situazioni che erano insuperabili. E giacchè siamo a Roma ricordiamo i processi ai liberti di Scipione, mediante i quali fu abbattuta la forza politica degli Scipioni. È chiaro che io non appartengo nè al partito di Scipione nè al partito di Catone, però debbo ricordare questo.

Con queste considerazioni iniziali e non avendo al mio attivo l'esperienza vissuta di almeno tre colleghi che oggi hanno parlato (cioè del collega Nencioni, del collega Galante Garrone e del presidente tuttora in carica della Commissione inquirente, il collega Martinazzoli), mi debbo arroccare su un giudizio che è quello espresso conclusivamente proprio dal collega Galante Garrone e limitarmi agli argomenti critici che sono stati sollevati.

Ebbene, il giudizio del collega Galante Garrone mi pare che sia questo: abbiamo qui affrontato un atto dovuto, quello della realizzazione in termini di modifica regolamentare di ciò che la legge 10 maggio 1978 ha stabilito in modo innovativo; abbiamo fatto con scrupolo questo sforzo di rimeditazione sul Regolamento vigente; abbiamo consultato nelle vie brevi, come era necessario che si facesse per ottenere il parallelismo fra i due Regolamenti, i componenti della Giunta per il Regolamento della Camera e siamo arrivati a proporvi un'opera provvisoria che è meritevole di consenso. Io

mi sono annotato queste osservazioni del collega Galante Garrone al quale devo dare atto, come del resto agli altri, del diligente sforzo che abbiamo insieme compiuto.

In questa sede, onorevole Presidente, vorrei limitarmi alle osservazioni critiche che sono state mosse alle norme.

Io trovo che le critiche in sostanza si sono appuntate su tre punti. Una da parte del senatore Martinazzoli (ed è una critica che non si è tradotta in proposta di emendamento) riguarda il nuovo testo degli articoli 17 e 18 nei quali, con riferimento alla delicatissima materia dell'archiviazione, la proposta che oggi si fa prevede che l'archiviazione possa essere deliberata con un *quorum* di maggioranza che sia la metà più uno dei componenti della Commissione — undici — e che poi diventi definitiva solo quando i quattro quinti siano stati favorevoli a questa archiviazione; nell'altro caso, invece, in relazione a quella archiviazione, un terzo del Parlamento può chiedere che la Commissione vada oltre e presenti poi entro i sei mesi previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 170 del 1978 una relazione; perchè l'archiviazione, ove sia accolta, significa la inesistenza di qualsiasi fondamento dell'accusa, ove non sia accolta significa la richiesta di un approfondimento che porti alle proposte conclusive che possono essere di proscioglimento o di rinvio a giudizio della Corte. Ed allora, se non ho capito male, il collega Martinazzoli sostiene che in questo modo noi avremmo violato una norma che ha rilevanza costituzionale, cioè la legge 11 marzo 1953, n. 1, la quale all'articolo 12 dice che la messa in stato di accusa è deliberata dal Parlamento in seduta comune, che la Commissione è costituita da dieci deputati e dieci senatori eletti da ciascuna delle due Camere ogni volta che si rinnova e che in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ora, pur avendo ascoltato con la debita attenzione le argomentazioni del senatore Martinazzoli, mi permetto di dire che questo è un altro discorso. L'ipotesi prevista dall'articolo 12 è l'ipotesi della parità, e in relazione alla parità, giacchè questa Commissione è fatta di venti membri, occorre venirne fuori, e il venirne fuori dà il voto... (*interruzione del senatore Martinazzoli*). Questo è un altro discorso; il discorso che io sto facendo riguarda la parità e, rispetto al caso di parità, la prevalenza mediante il voto del presidente. Una volta che il Regolamento stabilisca — e nulla lo vieta — che occorre una maggioranza, il fatto che, posta questa maggioranza, non si concepisca una questione di parità mi pare che non determini un contrasto con la norma che ha rilevanza costituzionale.

L'altra critica che è stata mossa dal senatore Martinazzoli riguarda la modifica relativa all'articolo 18. In questo caso il senatore Martinazzoli trova che c'è un contrasto con il sistema previsto per l'Aula, cioè che occorre la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento in seduta comune. Al riguardo debbo sottolineare che questa norma sta appunto a rispondere alle critiche che sono state mosse sul delicato punto dell'archiviazione e la risposta viene perseguita appunto mediante questo combinato disposto di una maggioranza qualificata per disporre la archiviazione e di un *quorum* più limitato per poterla revocare.

È di tutta evidenza che il sistema dell'archiviazione riconosciuta come definitiva solo ove sia stata raggiunta con la maggioranza dei quattro quinti è già nel Regolamento e non ci pone dei problemi: mentre ora nel Regolamento è espresso con una formula negativa noi invece l'abbiamo voluto esplicitare.

Per quanto riguarda la possibilità che la revoca sia chiesta non già con la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento — le famose firme della metà più uno dei membri del Parlamento — ma sia ottenuta mediante una richiesta che venga da un terzo del Parlamento, è qualcosa che può dare adito a problemi di opportunità, ma non mi pare che possa dare adito a conflitti giuridici nè con la Costituzione nè con norme aventi rilevanza costituzionale.

E allora, sul terreno dell'opportunità, la convinzione di chi vi parla è questa: che ogni sistema può dare origine a disfunzioni, e a disfunzioni faziose; può essere anche il raggiungimento di quella metà più uno a dare

adito ad una serie di pressioni e di contropressioni, anche queste non confacenti alla libertà e alla dignità di un Parlamento democratico. Il sistema dell'articolo 17 con la possibilità non già di una archiviazione per la quale occorra un *quorum* molto alto, bensì di una archiviazione che venga deliberata con un *quorum* che è semplicemente la metà più uno dei componenti della Commissione, è sembrato ai gruppi di lavoro prima e alla Giunta unanime poi corrispondente ad una esigenza di equilibrio.

Del resto, che occorra una maggioranza qualificata in una delibera che debba essere adottata dalla Commissione inquirente non è richiesto dalla Costituzione. La Costituzione solo in un caso — ne parlerò tra un istante — prescrive la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento: mi riferisco alla distinzione tra l'articolo 90 e l'articolo 96 della stessa Costituzione. Invece in questo caso, non essendoci questa richiesta costituzionale, si sarebbe potuto anche sostenere che dovesse essere diversa l'articolazione di questa norma. Viceversa siamo stati unanimemente favorevoli al mantenimento dell'archiviazione, unanimemente favorevoli a stabilire che l'archiviazione in determinati casi con una certa maggioranza possa essere definitiva e anche unanimemente favorevoli ad una maggioranza quale è quella degli undici componenti, che già si presenta adeguatamente corposa sì da escludere nella razionalità delle cose umane la facile deformazione o la artata deformazione di una qualsiasi maggioranza che abbia portato all'archiviazione, cioè la maggioranza dei presenti. Questo perchè l'istituto dell'archiviazione occorre che permanga, rispondendo a due esigenze. Sto particolarmente dialogando con il senatore Martinazzoli, oltre che per il rispetto che egli merita, anche per il fatto che è il presidente della Commissione.

Ci sono due inconvenienti da evitare: o di oberare il Parlamento in seduta comune con una serie di richieste e quindi con una serie di traumatiche decisioni, con tutto ciò che di negativo questo comporta, o di creare una situazione tale che prosegua quella che si è lamentata per il passato e che può non sembrare soddisfacente proprio per chi non voglia — come io per il primo non voglio — che ci sia in questo modo un privilegio dei politici ed un allontanamento dai princìpi generali dell'ordinamento.

E vengo all'emendamento presentato (intanto prendo posizione): il senatore Galante Garrone ha fatto una critica. Vorrei domandargli (trattandosi di un emendamento all'articolo 27) se ciò che ha detto è illustrazione di questo emendamento. Ad ogni modo, per completezza di trattazione, devo dire che in linea di principio non ci può essere un disfavore circa questo emendamento, perchè esso si rifà ad una distinzione, che è presente nella Costituzione, fra i reati di alto tradimento, attribuibili al Presidente della Repubblica, ed i reati ministeriali. *Ubi lex dixit voluit*: dove fu fatta la distinzione, occorre che rimanga. Ed io devo dire che ciò è conforme ad un orientamento che tante volte abbiamo criticamente espresso. Ma tornando a ciò che dicevo sui lavori della Giunta, devo anche dire che la Giunta è stata di avviso che bisognasse attenersi a quanto la legge n. 170 ha innovato e venisse lasciato da parte ciò su cui non ha innovato; quindi, pur facendo larghissimo credito a questa esigenza di meditata riforma della materia, ha ritenuto che fosse opportuno lasciare la previsione attuale dell'articolo 27 del Regolamento per i giudizi di accusa.

Ecco perchè penso che in funzione di una nuova normativa che deve essere elaborata, di una nuova legge che può sorgere dalla volontà del Parlamento, quella che il senatore Galante Garrone ha posto come istanza critica possa essere il presupposto per trovarci d'accordo su una modifica che comprenda anche questo argomento, in una visione migliore di tutta la problematica sottoposta al nostro esame.

Questo mi è parso opportuno dire, onorevole Presidente, ed altro non vorrei aggiungere perchè, sebbene la materia sia estremamente vasta, ho inteso rivolgere la mia attenzione soltanto a ciò che è oggi sottoposto al nostro esame e alla nostra decisione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli della proposta di modificazione del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa presentata dalla Giunta per il Regolamento (*Doc.* XXXIX, n. 3), con l'avvertenza che vanno corretti due errori materiali che figurano nello stampato: all'articolo 5, anzichè « Nei casi di rifiuto di nomina », bisogna leggere « Nei casi di rifiuto della nomina » e all'articolo 10, dopo la parola « Costituzione », va inserita una virgola.

Ricordo che, a norma del penultimo comma dell'articolo 167 del Regolamento, la maggioranza assoluta dei componenti del Senato è richiesta soltanto per l'approvazione finale del complesso del documento proposto dalla Giunta per il Regolamento. Pertanto, per consentire la verifica dell'esistenza della predetta maggioranza assoluta, la votazione sul complesso del documento avrà luogo per appello nominale.

Si dia lettura degli articoli.

B A L B O , *segretario*:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

« L'elenco previsto dall'articolo 135 della Costituzione, è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per la elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale ».

(*È approvato*).

Art. 2.

La rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

« (*Elezione della Commissione*) »

Il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Senato (della Camera), intesi i Presidenti dei Gruppi parlamentari e il Presidente della Camera (del Senato) determina la ripartizione dei dieci seggi di commissario tra i vari Gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi stessi nella formazione della Commissione ».

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:

« La votazione è fatta a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 117 del Regolamento del Senato (dell'articolo 55 del Regolamento della Camera).

Con le stesse modalità il Senato (la Camera) elegge dieci commissari supplenti. L'elezione dei commissari supplenti è rinnovata ogni due anni ».

(*È approvato*).

Art. 3.

La rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

« (*Rifiuto della nomina e dimissioni*) ».

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Decorso tale termine non possono dare le dimissioni, tranne che nel caso di elezione a Presidente di Gruppo parlamentare e a Presidente di Commissione permanente. Le dimissioni possono inoltre essere date per particolari gravi motivi accertati dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Commissario del Governo o di componente gli Uffici di Presidenza delle due Camere ».

Il quarto comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio, di Ministro o di Commissario del Governo nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede. Sono altresì tenuti ad astenersi i commissari che all'epoca dei fatti ricoprivano la carica di Sottosegretario di Stato, se i fatti per i quali si procede sono relativi alle funzioni esercitate in virtù della delega ».

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

(*Sostituzione dei commissari*)

« Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione e dimissioni, i commissari effettivi sono sostituiti dai commissari supplenti appartenenti allo stesso Gruppo, secondo l'ordine di designazione del Gruppo stesso.

In caso di impedimento, il Presidente della Commissione valuta la possibilità di ammettere la sostituzione del Commissario impedito ».

(*È approvato*).

Art. 6.

La rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« (*Costituzione della Commissione*) ».

Il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La Commissione è convocata per la prima volta e ad ogni sua rinnovazione dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere all'elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due Segretari, a norma degli articoli 4 e 5 del Regolamento della Camera ».

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

(*Ufficio di segreteria*)

« L'ufficio di segreteria della Commissione è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il Presidente della Commissione.

All'ufficio di segreteria possono essere chiamati a collaborare, su richiesta del Presidente della Commissione stessa e con l'assenso delle rispettive autorità competenti, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari, ufficiali e agenti di polizia giudiziara ».

(*È approvato*).

Art. 8.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

(*Sede della Commissione*)

« La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati ».

(*È approvato*).

Art. 9.

Dopo il primo comma dell'articolo 11 è inserito il seguente:

« I commissari d'accusa possono rifiutare la nomina, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le dimissioni ».

Il secondo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Ai commissari d'accusa si applica il primo comma dell'articolo 4 ».

(*È approvato*).

Art. 10.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

(*Inizio del procedimento di accusa*)

« La Commissione inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, in seguito ad indagini promosse d'ufficio ovvero a rapporto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente ».

(*È approvato*).

Art. 11.

La rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

« (*Rapporto, denuncia e trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria*) »

Il primo e il secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuto un rapporto o denuncia relativi ad un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione e accertatane, se del caso, l'autenticità, lo trasmette alla Commissione, dandone notizia al Presidente del Senato.

Negli stessi modi provvede nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1978, n. 170 ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 14 è inserito il seguente:

« Nel caso di indagini promosse d'ufficio dalla Commissione il Presidente della Camera dà notizia al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte della Commissione ».

(*È approvato*).

Art. 12.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

(*Convocazione della Commissione*)

« Il Presidente della Commissione convoca la Commissione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del primo e del secondo comma dell'articolo precedente.

Per il procedimento d'ufficio, la Commissione delibera a maggioranza il promuovimento delle indagini, su proposta anche di un solo componente.

Il Presidente convoca la Commissione per la deliberazione di cui al precedente comma entro dieci giorni dal ricevimento della proposta ».

(*È approvato*).

Art. 13.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

(*Dichiarazione di incompetenza*)

« L'ordinanza con la quale la Commissione dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, la propria incompetenza perchè il fatto non rientra nelle ipotesi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, è trasmessa ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee ».

(*È approvato*).

Art. 14.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

(*Archiviazione*)

« Quando la Commissione, esperite le indagini del caso, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera l'archiviazione con ordinanza motivata. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 11 componenti la Commissione.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee ».

(*È approvato*).

Art. 15.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 18 sono sostituiti dai seguenti:

« La deliberazione di archiviazione è definitiva se è approvata con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti la Commissione.

Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti la Commissione, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza alle Assemblee, o dalla seconda di esse se fatte in date diverse, un terzo dei componenti il Parlamento può chiedere che la Commissione, nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, presenti la relazione al Parlamento in seduta comune ».

(*È approvato*).

Art. 16.

Dopo l'articolo 18 *sono inseriti i seguenti*:

« Art. 18-*bis*.

(*Convalida dell'ordine di arresto*)

La convalida dell'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1978, n. 170, è posta dal Presidente della Camera competente all'ordine del giorno dell'Assemblea entro venti giorni dalla sua emissione.

Per la convalida si applica la procedura vigente per la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Art. 18-*ter*.

(*Proroga del termine*)

In caso di richiesta motivata di proroga, presentata da almeno sei commissari, il Presidente della Commissione ne dà comunicazione al Presidente della Camera che decide in merito.

Scaduti i termini per le indagini senza che la Commissione abbia archiviato il procedimento o dichiarato la propria incompetenza oppure presentato la relazione al Parlamento in seduta comune, il Presidente della Camera, convoca, nel termine di tre mesi, il Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza ».

(*È approvato*).

Art. 17.

L'articolo 19 è soppresso.

(*È approvato*).

Art. 18.

L'articolo 20 è soppresso.

(*È approvato*).

Art. 19.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

(*Relazione della Commissione*)

« La relazione della Commissione al Parlamento in seduta comune deve contenere la enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini esperite, le conclusioni.

Se la relazione propone la messa in stato di accusa, le conclusioni devono riportare la indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta è basata.

La Commissione nomina uno o più relatori per sostenere la discussione innanzi al Parlamento.

La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza ».

(*È approvato*).

Art. 20.

L'articolo 22 è soppresso.

(*È approvato*).

Art. 21.

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

(*Commissioni parlamentari d'inchiesta*)

« Le Commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di indagine della Commissione o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività con riferimento ai fatti stessi e trasmettere gli atti a quest'ultima Commissione non appena ricevano comunicazione dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini.

Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta non può più procedere limitatamente ai fatti per i quali è stata deliberata la messa in stato d'accusa.

In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare d'inchiesta riprende la sua attività; ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dalla Commissione o dal Parlamento ».

(*È approvato*).

Art. 22.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

(*Convocazione del Parlamento in seduta comune*)

« Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune entro dieci giorni dalla distribuzione della relazione della Commissione ».

(*È approvato*).

Art. 23.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

(*Discussione*)

« La discussione inizia con la relazione della Commissione seguita dagli interventi degli eventuali relatori di minoranza.

Salvo che non sia diversamente stabilito si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VIII del Regolamento della Camera dei deputati ».

(*È approvato*).

Art. 24.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

(*Nuove indagini della Commissione*)

« Quando il Parlamento in seduta comune delibera il compimento di un supplemento di indagini, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta ».

(*È approvato*).

Art. 25.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 27 sono sostituiti dai seguenti:

« Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione.

Almeno cinquanta componenti il Parlamento in seduta comune possono presentare ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato di accusa in difformità dalle conclusioni della Commissione.

Se le conclusioni della Commissione non propongono la messa in stato di accusa, e sono stati presentati ordini del giorno intesi

a proporla, sono posti in votazione questi ultimi.

Sulle conclusioni della Commissione e sugli ordini del giorno di cui ai precedenti commi non è consentita la presentazione di emendamenti ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Aggiungere il seguente comma:

" L'ultimo comma dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento nelle sole ipotesi previste dall'articolo 90 della Costituzione ».''

25. 1 GALANTE GARRONE

G A L A N T E G A R R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A L A N T E G A R R O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già anticipato nella discussione generale i motivi del mio emendamento. La ragione fondamentale è estremamente semplice. La gerarchia delle fonti ci impone un assoluto rispetto della Costituzione, a mio modestissimo avviso più forte del rispetto di una norma (articolo 17 della legge del 1962), che un grande costituzionalista, il professor Mortati, ha detto essere affetta da gravissima, insanabile incostituzionalità.

Vorrei ricordare brevissimamente come è nato questo articolo, perchè si potrebbe pensare che sia nato in seguito a discussioni, dibattiti, controversie. Invece no: è nato improvvisamente, nella seduta pomeridiana del lontanissimo 13 febbraio 1951, quando, proposto dall'onorevole Amadeo un emendamento nel senso che lo scrutinio dovesse essere segreto, il reputato giurista e costituzionalista onorevole Tesauro, allora relatore, aggiunse: chiedo che sia richiamato nella norma l'articolo 90 della Costituzione. Senonchè la Costituzione diceva esattamente il contrario. E tuttavia l'articolo fu approvato senza discussione e così ebbe vita quella norma che si trasferì successivamente prima nel Regolamento parlamentare del 1961 e poi nella legge del 1962 e che non è stata modificata dalla legge del 1978, perchè questa legge, piuttosto singolarmente, si è fermata all'articolo 16 senza affrontare l'articolo 17.

Queste sono le ragioni, oltre alle osservazione fatte da insigni giuristi su questo stesso argomento, che mi hanno indotto a presentare l'emendamento. Ora, signor Presidente, dato che il senatore Cifarelli ha già anticipato una sua risposta a quanto ho detto, non so se debbo attendere una formale replica del relatore o se posso già preannunciare che non insisterò per la votazione di questo emendamento. Attendo quindi da lei, signor Presidente, una sua parola chiarificatrice.

P R E S I D E N T E . Lasciamo la soddisfazione al relatore Cifarelli di completare la sua opera.

Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C I F A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, non ho preso posizione prima sull'emendamento, però credo di aver chiarito quali sono i miei argomenti che nel fondamento rendono più valida la posizione che il senatore Galante Garrone ha assunto.

Vorrei peraltro far rilevare che il problema in questo momento non è quello di conseguire questo miglioramento di una norma che è criticabile dal punto di vista della rispondenza costituzionale, ma di attuare compiutamente ciò che deriva, come è stato detto, come atto dovuto dalla legge n. 170 per mettere, conseguenzialmente e su tutti i punti toccati, in armonia il Regolamento. E allora siccome questo criterio di opportunità ha portato all'unanimità nella Giunta, nel senso di non toccare l'attuale ultimo comma dell'articolo 27, a cui si riferisce il

senatore Galante Garrone, vorrei pregarlo — come ho già fatto — di ritirare l'emendamento, acquisendo che fra l'altro, valga quel che valga, l'opinione del relatore sarebbe di chi volentieri vedrebbe modificate in quel senso le norme vigenti.

P R E S I D E N T E . Senatore Galante Garrone, dopo l'invito del relatore, mantiene l'emendamento 25. 1?

G A L A N T E G A R R O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non insisto per la votazione dell'emendamento. Ricordo che ho presentato io stesso un disegno di legge, il 1555, perchè l'articolo sia modificato. Ho la speranza — e credo che sia una speranza comune a tutti noi — che l'attività legislativa possa continuare perchè questa che non esito a definire una volta ancora una grossa macchia sia cancellata attraverso il normale procedimento legislativo. E se fosse qui presente l'onorevole Bonifacio gli vorrei lanciare amichevolmente un messaggio. Proprio nella eventualità, che, pare, nessuno desidera, di uno scioglimento delle Camere direi al ministro Bonifacio: con 130 decreti-legge che dal 20 giugno del 1976 fino all'ottobre sono stati presentati e che riguardano gli argomenti più disparati e non soltanto argomenti di estrema urgenza, non pensa, in uno dei prossimi eventuali Consigli dei ministri, di proporre la emanazione di un decreto-legge che adegui l'articolo 17 della legge del 1962 alla Costituzione? Perchè, ripeto, gli argomenti sui quali i decreti-legge sono stati emanati sono infiniti: non ci sono solo quelli per i terremoti o i decreti fiscali, ci sono anche quelli per il cioccolato e per le carni fresche e congelate. Cerchiamo di non congelare troppo la Costituzione.

Non insisto per la votazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

P A L A , *segretario*:

Art. 26.

Il primo comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione della Commissione, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e documenti del procedimento ».

(*È approvato*).

Art. 27.

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

(*Ripartizione delle spese tra le due Camere*)

« Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite a metà tra le due Camere ».

(*È approvato*).

Art. 28.

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30-*bis*.

(*Procedimenti pendenti*)

« Per i procedimenti in corso innanzi alla Commissione, per i quali sono già stati compiuti atti aventi rilevanza istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1978, n. 170, si applica il titolo II del Regolamento, nel testo vigente anteriormente alle presenti modificazioni ».

(*È approvato*).

Art. 29.

La rubrica del Capo II del Titolo I è sostituita dalla seguente:

« Della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ».

La rubrica del Capo I del Titolo II è sostituita dalla seguente:

« Dei poteri della Commissione ».

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del Documento XXXIX, n. 3, nel suo complesso.

D'A N G E L O S A N T E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D'A N G E L O S A N T E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa se, conformandomi alla decisione presa dal mio Gruppo, allungherò un po' la discussione che già è stata ampia e sufficiente su questo tema, sul quale, peraltro, mi sento di esprimere il giudizio che non si può non dirsi soddisfatti quando su una materia così delicata si arriva, come siamo arrivati, ad un voto unanime e concorde. Tuttavia, come già altri osservavano nel corso della discussione, è naturale che a questo voto si arrivi con motivazioni non altrettanto uguali da parte delle varie componenti di questa Assemblea. E pertanto, parlando solo io a nome del mio Gruppo, mi sarà consentito di fare qualche rapidissima osservazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è naturale che, trattando delle nuove norme regolamentari per i procedimenti di accusa in un momento come questo, dopo la chiusura per archiviazione di un importante procedimento e nel momento in cui la Corte costituzionale sta decidendo di un altro importante processo, la mente di tutti noi si distragga un pochino dalle norme procedurali per ricordare un po' il merito, ed è altrettanto naturale che in questa sede tornino in discussione le vecchie tesi, se, cioè, la giustizia parlamentare possa ancora funzionare, se, cioè, la natura politica della Commissione inquirente e naturalmente del Parlamento in seduta comune sia confacente e congrua alla neutralità che deve avere la giustizia, e via via di questo passo, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alle proposte circa la possibilità di affidare al giudice ordinario o a qualche speciale corte questa funzione.

Non è questa la sede per addentrarci in tale labirinto di argomenti. Ciò che è certo è che il giudizio penale costituzionale non sarà mai completamente sottratto al Parlamento dal momento che ciò che noi oggi vediamo accadere all'interno della Commissione inquirente e raramente nell'aula della Camera e del Senato riuniti si potrà ripetere, anche in caso di affidamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria, in sede di autorizzazione a procedere sia nell'apposita Giunta sia in Aula.

Ciò che vorrei rilevare però non è questa tesi giuridica che in fondo è secondaria; vorrei invece osservare, senza alcuno spirito polemico, che secondo me è deviante, arbitraria e, mi si consenta dirlo, contraria al vero la tendenza che mira a mettere sullo stesso piano coloro i quali criticano la Commissione inquirente perchè ha assolto troppo e coloro i quali invece la criticano perchè avrebbe rinviato a giudizio troppa gente. Mi dispiace di non esser d'accordo su questo punto con il presidente Martinazzoli, il cui discorso apprezzo e rispetto, tuttavia non si può negare che di fronte alla larga maggioranza della pubblica opinione, di fronte alla larga maggioranza del paese — ed è S. Agostino che assegnava al generale consenso il valore di prova privilegiata — la Commissione inquirente non gode fama di Torquemada e di persecutrice di innocenti: al contrario, signor Presidente.

Pertanto, allorchè ci troviamo a discutere di riforme e di miglioramenti, è alla base reale dei nostri precedenti e alla base reale della nostra storia che dobbiamo rifarci, non a discorsi più o meno vani. È nella nostra tradizione costituzionale che il giudizio penale costituzionale abbia una base

politica e in fondo non è nella politicità in sè che sta il nemico della giustizia: può starci e può non starci, dipende da come si vedono le cose, da come le si giudicano, da come ci si colloca rispetto ad esse.

Vorrei dire che già il meccanismo legislativo di fronte al quale ci siamo trovati in tutti questi anni era un quadro giuridico processuale che mirava molto di più a proteggere l'inquisito che non a proteggere la giustizia.

Per concludere su questi temi generali, prima di entrare nel merito, vorrei, sempre con riferimento al precedente pregevole intervento del senatore Martinazzoli, osservare che l'onorevole Berlinguer nel suo discorso di Cagliari si è ben guardato dal rilevare che in occasione del recente procedimento per lo scandalo dei petroli ci sarebbe stato un cambiamento di maggioranza nel voto, in quanto questo cambiamento di maggioranza all'interno dell'Inquirente è vecchio e consolidato. Sarebbe stato del tutto ingenuo l'onorevole Berlingue se avesse rilevato questo, quando in materia Lockheed si creò un gruppo di dieci membri, che con la partecipazione del presidente diventò maggioranza assoluta, che prosciolse il più importante dei Ministri imputati, e questo gruppo di dieci era formato da otto democristiani, uno di Democrazia nazionale e uno del Gruppo misto del Senato.

Era molto più netto e chiaro allora il cambiamento di maggioranza. Ciò che in effetti ha detto l'onorevole Berlinguer — se mi è lecito interpretarlo, anche se non è necessario farlo — è che all'interno della Commissione inquirente si è formato un orientamento politico diverso da quello che dovrebbe essere della maggioranza, cioè nuovo modo di governare, nuovo modo di trattare tali questioni, nuovo modo di affrontare la vecchia lebbra degli scandali, e si è ritornati ad un « andante » di centro-sinistra per arrivare a quel proscioglimento: questo ha detto Berlinguer ed escludo che volesse dire che all'interno dell'Inquirente ci deve essere una maggioranza politica conforme e coerente a quella che regge il Governo.

Venendo al merito dei temi che ci sono di fronte, vorrei fare alcune rapidissime osservazioni. Dopo tanti anni abbiamo avuto un'occasione, cioè l'opportunità di evitare che si giungesse ad un *referendum* abrogativo sul complesso legislativo che regola la attività del processo penale costituzionale, per rivedere le norme che lo compongono. Questa avrebbe dovuto essere l'occasione — e lo è stata in larga misura, per esempio nel testo che sta dinanzi a noi — per procedere a queste modifiche — tenendo conto di alcune cose note nella storia della Commissione inquirente — del processo penale costituzionale. Penso che il punto principale, il punto veramente serio per chi voglia affrontare onestamente questo tema, è quello di ridurre o di escludere, se possibile, il carattere speciale e straordinario che la legislazione ha avuto finora in favore dei denunciati e degli inquisiti, cioè quello di mantenere in piedi una sorta di sopravvivenza del regime feudale, per cui esistono nel nostro paese alcuni cittadini che sono giudicati con criteri processuali, di valutazione delle prove e di altra natura ancora, diversi da tutti gli altri cittadini.

Mi domando in quale tribunale della Repubblica sarebbe stato possibile che lo stesso avvocato difensore si levasse a dire: vi chiedo di assolvere questo signore perchè ha agito nell'interesse del suo partito e perchè il suo partito ha già perso quindici voti nelle scorse elezioni comunali! Sarebbe stato ridicolo e a questo difensore sarebbe stata tolta la parola. Invece abbiamo visto che dei giudici hanno potuto dire questo! Non mi colpisce il fatto che abbiano detto questo ma che sia possibile dirlo solo in quella sede, solo quando si tratta di giudicare quei soggetti.

Allora, la nostra attività riformatrice doveva, come ha fatto in parte, marciare su questa strada, liquidare e superare questa disparità di trattamento tra questi cittadini e tutti gli altri, superare una serie di norme. Ne ricordo alcune: quale giudice ordinario della nostra Repubblica deve, in materia penale, emanare una specifica e formale decisione di apertura dell'inchiesta? Un giudice che riceve una denuncia in Italia proce-

de, mentre la Commissione inquirente doveva, prima della riforma, votare che intendeva procedere; prima di votare se intendesse o meno procedere, doveva votare — se ve ne fosse stata richiesta — se archiviare o no, per manifesta infondatezza della notizia o del fatto, l'azione penale.

Ci troviamo — anche su questo voglio ritornare al discorso che faceva prima il senatore Martinazzoli e mi riferisco all'articolo 17 nel testo al nostro esame — in una materia assolutamente importante, signor Presidente, una materia che attiene non solo al giuridico ma vorrei dire all'etico, che attiene in modo formale alla uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, di tutti i cittadini dinanzi a tutte le leggi.

Non esiste nel nostro ordinamento giuridico alcuna possibilità di formazione del giudicato se non dopo che si siano espressi i giudici ordinari in sede dibattimentale e, se vi è appello, in secondo grado e, se vi è ricorso per Cassazione, in quest'ultimo grado. Solo per i ministri esiste un'istituzione, la archiviazione, la quale, adottata da una maggioranza, non è più revocabile; per il cittadino ordinario l'archiviazione è sempre revocabile. Per il cittadino ordinario l'assoluzione in istruttoria è sempre revocabile; solo per il ministro — lo abbiamo visto in questi giorni sempre nel processo dei petroli — un'archiviazione ottenuta con una maggioranza ovviamente politica, perchè tutto è politico, diventa assolutamente irrevocabile.

Che cosa bisognava fare in questa sede? È chiaro che bisognava il più possibile limitare e frenare questa situazione. Secondo me è giusto che si sia arrivati ad affermare, nell'articolo 17, il principio secondo cui per giungere alla decisione di archiviazione, sono necessari 11 voti. Il senatore Martinazzoli osserva che in questo modo si viola il principio stabilito nella legge costituzionale del 1953, secondo il quale a parità di voti, dieci e dieci, prevale il voto del presidente. Per esempio, abbiamo avuto dei casi, molto rari, in occasione dei quali, a parità di voti, il presidente ha deciso il proscioglimento (credo che non ci siano precedenti di archiviazione in questo modo).

Non vedo questa contraddizione: secondo me stabilire che sono necessari 11 voti non significa mettersi in contrasto con la norma che stabilisce che in caso di parità prevale il voto del presidente; significa collocarsi molto a monte, non significa collocarsi in contrasto con questo meccanismo: significa dire che in materia di archiviazione è necessario un *quorum* speciale di 11 voti senza il quale non si può procedere. Il voto del presidente decisivo in caso di parità non opera mica solo dieci a dieci, ma opera pure nove a nove, otto a otto, sette a sette, sei a sei. Qui si vuol dire semplicemente che sei o sette persone soltanto, compreso il presidente, non possono archiviare e che sono necessarie 11 persone: quindi non c'è contrasto con la norma che riguarda il voto del presidente come voto che fa diventare maggioritario lo schieramento al quale egli stesso appartiene quando i due schieramenti siano uguali.

Il presidente Martinazzoli ha osservato, in occasione di una sua interruzione, che la legge del 1953 prevederebbe che la maggioranza è sempre quella semplice. Non voglio approfondire questo aspetto della questione, che mi sembra già chiarito dal relatore, già chiaro nella legge, già deciso dall'Aula e sul quale pertanto non insisto.

Ancora poche parole in materia di articolo 18. L'unico caso che esisteva nell'ordinamento giuridico italiano in cui era possibile, anzi necessario, perchè una certa maggioranza di un organismo collegiale potesse decidere, che la stessa maggioranza sollecitasse l'organismo a pronunciarsi, era quello a tenore del quale per la revoca della archiviazione e del proscioglimento doveva esserci una richiesta sottoscritta da parte della metà più uno dei membri del Parlamento, cioè dello stesso *quorum* richiesto per poi votare la messa in stato di accusa. In tutti gli altri organismi noti nel diritto pubblico italiano altra è la maggioranza richiesta per deliberare, altro è il numero dei componenti il consesso che può sollecitare il consesso stesso a decidere.

Secondo noi era gravemente limitativo il principio prima vigente secondo cui, rispet-

to ad un'archiviazione assolutamente irrevocabile della Commissione inquirente, l'unica possibilità di revoca era quella della richiesta, però da parte della maggioranza assoluta, della metà più uno dei membri del Parlamento, rivolta al Parlamento medesimo. Adesso questo *quorum* è stato ristretto a un terzo, e non mi pare che sia stato fatto per ragioni politiche ma solo perchè è legittimo, è giusto che non sia la stessa quantità di membri di un collegio abilitato a decidere che abbia la facoltà di sollecitare la decisione.

Queste sono le ragioni per le quali noi siamo d'accordo sull'articolo 17 e sull'articolo 18 e quindi su tutto il resto, su cui non abbiamo in sostanza altro da osservare. Per concludere vorremmo dire solo questo, signor Presidente e onorevoli colleghi. Si è fatto uno sforzo per riportare la Commissione inquirente al suo ruolo referente, e lo si è fatto in una maniera che depotenzia fortemente la sua capacità di procedere come giudice penale. Per esempio, nessuno ha ricordato che in base alla vecchia legge, prima della riforma, non poteva essere opposto il segreto di Stato, il segreto militare o altro qualsiasi segreto alla Commissione inquirente. Con la riforma approvata il segreto può essere opposto; e non v'è chi non veda, onorevoli colleghi, come in una materia come questa il segreto non sia ostacolo che si incontra a ogni pie' sospinto nell'attività della Commissione inquirente. Così come in materia di misure coercitive è stata introdotta la convalida da parte dell'Aula. Voglio dire che essendo stati limitati i poteri decidenti della Commissione inquirente in tutti i campi, specialmente in quelli in cui questi poteri decidenti potevano andare contro gli interessi della difesa degli inquisiti, anche le altre norme che hanno altro contenuto devono essere equiparate; e perciò giustamente in questa proposta di riforma che è dinanzi a noi sono stati superati alcuni ostacoli e sono stati rimossi alcuni limiti che prima impedivano la più facile conduzione e la più facile conclusione del processo penale costituzionale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Indìco la votazione per appello nominale sul complesso della proposta di modificazione del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa (*Doc.* XXXIX, n. 3).

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Basadonna*).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Basadonna.

P A C I N I , *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Aletti, Anderlini, Andò, Andreatta, Ariosto, Artieri, Assirelli,

Bacicchi, Baldi, Barbi, Bartolomei, Basadonna, Bellinzona, Benaglia, Benassi, Benedetti, Beorchia, Bernardini, Bersani, Berti, Bertone, Boggio, Boldrini Arrigo, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonino, Borghi, Branca, Brugger, Buzio, Buzzi,

Cacchioli, Calamandrei, Carboni, Carollo, Carraro, Carri, Catellani, Cazzato, Cebrelli, Cengarle, Chielli, Ciacci, Cifarelli, Codazzi Alessandra, Colella, Colleselli, Colombo Vittorino (V.), Conterno degli Abbati Anna Maria, Coppo, Cossutta, Cravero,

Dal Falco, Dalle Mura, D'Amico, D'Angelosante, De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe, Degola, Della Porta, Del Nero, De Matteis, Deriu, De Sabbata, De Simone, De Vito, Di Marino,

Faedo, Federici, Fenoaltea, Ferralasco, Ferrucci, Foschi, Fosson, Fracassi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatti, Genovese, Gherbez Gabriella, Giacalone, Giacometti, Giovannetti, Giudice, Gozzini, Grassini, Grazioli, Guarino,

Iannarone,

Labor, Lapenta, Lazzari, Lepre, Li Vigni, Lombardi, Lucchi Giovanna, Luzzato Carpi,

Maffioletti, Mancino, Manente Comunale, Manno, Marangoni, Marchetti, Martinazzoli, Mascagni, Masullo, Mazzoli, Melis, Merzario, Mezzapesa, Milani, Mingozzi, Minnocci, Miraglia, Mitterdorfer, Modica, Mola, Murmura,

Nencioni,

Ossicini, Ottaviani,

Pacini, Pala, Pasti, Pastorino, Pazienza, Pecchioli, Pecoraro, Pegoraro, Peluso, Petrella, Pieralli, Pinna, Pistillo, Pollastrelli, Pollidoro,

Rampa, Rapposelli, Rebecchini, Ricci, Rindone, Romagnoli Carettoni Tullia, Romania, Romei, Romeo, Rosa, Rosi, Rossi Gian Pietro Emilio, Rossi Raffaele, Ruffino,

Salvaterra, Salvucci, Santalco, Santi, Sassone, Scelba, Schiano, Scutari, Segnana, Senese Antonino, Sestito, Sgherri, Signorello, Smurra, Sparano, Spitella, Squarcialupi Vera Liliana, Stammati,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tanga, Tarabini, Tedeschi, Tedesco Tatò Giglia, Tolomelli, Tonutti, Treu, Tropeano,

Urbani,

Valenza, Valiante, Valori, Vania, Vanzan, Venanzetti, Venanzi, Vernaschi, Veronesi, Vignolo, Vinay, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe,

Zanini, Zavattini, Ziccardi.

Si astengono i senatori:

Balbo, Pisanò.

P R E S I D E N T E . Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sul complesso del Documento XXXIX, n. 3:

Senatori votanti . . .	205
Maggioranza assoluta .	**162**
Favorevoli	203
Astenuti	2

Il Senato approva.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori » (1560) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, che invito a riferire anche circa il parere della 5ª Commissione pervenuto alla 11ª Commissione dopo che erano finiti i lavori.

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1560 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori, riguarda l'interpretazione delle più recenti leggi in materia.

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la conversione in legge dopo ampio ed approfondito esame delle norme, procedendo anche ad incontri informali con le organizzazioni sindacali al fine di pervenire alla formulazione più chiara di quanto disposto con la legge generale n. 675 del 12 agosto 1977 e con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

Le difficoltà interpretative nascenti dal contrasto tra i meccanismi innovativi delle leggi 675 e 501 e la rigidità burocratica della normativa sul collocamento tuttora in vigore hanno portato anche a vertenze giudiziarie.

Va rilevato anche in questa occasione che la riforma del collocamento consentirà di eliminare le varie normative in materia che sono innovative, come è avvenuto con la legge sulla mobilità dei lavoratori e con la legge sull'occupazione giovanile, seguendo anche il recente parere espresso in proposito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. È stato anche rilevato che il provvedimento in esame ha una sua dichiarata limitatezza, mirante ad interpretare le leggi vigenti migliorandone il grado di applicabilità, anche al fine di dissipare le difficoltà interpretative che avrebbero dovuto portare, se non fosse intervenuto il decreto-legge, ad un vero e proprio blocco delle assunzioni in diversi settori.

Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* MANENTE COMUNALE, *relatore*). Il decreto da convertire si propone di raggiungere tre obiettivi: sanare alcune situazioni determinatesi in seguito a processi di ristrutturazione, migliorare il grado di applicabilità della legge n. 675, anticipare alcune linee della riforma che si intende portare avanti con l'introduzione del servizio nazionale dell'impiego.

Veniva ribadita in Commissione l'interdipendenza in materia di collocamento tra il disegno di legge sulla ristrutturazione, i provvedimenti per l'occupazione giovanile e la disciplina sul collocamento, come veniva anche espresso il parere che la mobilità della mano d'opera dovesse essere intesa oltre che in senso intersettoriale anche in senso interregionale.

La Commissione lavoro in sede di parere sulla legge 675 sollecitava anche una maggiore efficienza degli strumenti operativi, come gli ispettorati del lavoro, perchè fossero messi nelle condizioni di poter effettivamente funzionare a tutti i livelli, così come veniva proposto di integrare il titolo del provvedimento di legge includendovi la mobilità per i lavoratori.

Prima di passare all'esame dell'articolato è utile sottolineare il carattere centrale del problema della mobilità della mano d'opera rispetto all'intero processo di sviluppo dell'assetto industriale del nostro paese, così come va rilevato che il problema occupazionale non può essere risolto con la mobilità, che in tanto potrà avere anche una sua funzione in quanto vi saranno occasioni di lavoro a seguito di investimenti produttivi, tenuto anche presente che la legge originaria si poneva, nella relazione governativa, il rilancio della politica per il Mezzogiorno come obiettivo centrale e per contribuire alla soluzione del più grosso problema che aspetta da sempre la sua soluzione, che viene rinviata per cause volute o per la crisi economica.

Nei dibattiti intervenuti anche a livello di ricerca sulla legge n. 675 veniva rilevato, tra l'altro, come fosse indilazionabile il riesame del problema della formazione professionale, richiamando i diversi ruoli che nel settore sono chiamate a svolgere le componenti essenziali e cioè la qualificazione, le imprese, i sindacati, le amministrazioni statali, gli enti e le regioni, ritenendosi ormai acquisita la esigenza vitale della formazione professionale con carattere continuo e ricorrente per effetto dell'evoluzione scientifico-tecnologica dell'attuale civiltà, definita anche civiltà delle macchine.

La riqualificazione professionale, vista come necessità per eliminare la strozzatura alla mobilità del lavoro, riconduce immediatamente al concetto di educazione permanente, al suo significato e alle sue motivazioni e quindi agli interventi diretti ad eliminare le sfasature tra strutture formative e società nel quadro di uno sviluppo del sistema formativo che sia parte integrante della politica di sviluppo economico.

La recente legge-quadro sulla formazione professionale, se realizzata e svolta secondo le volontà espresse in sede di dibattito, po-

trà adempiere la funzione di rendere possibile anche la mobilità del lavoro per adeguare la professionalità dei lavoratori all'ammodernamento imposto dallo sviluppo tecnologico.

Il presente provvedimento, come annunziato, si riferisce all'interpretazione autentica di alcune norme di legge.

Alle critiche mosse sotto il profilo della costituzionalità circa presunte violazioni del principio di eguaglianza per il fatto che solo le aziende che abbiano ottenuto finanziamenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 675 siano obbligate alle assunzioni, va eccepito che le norme del provvedimento in esame sono esplicative delle disposizioni della legge n. 675.

D'altra parte va rilevato che con la legge n. 675, che ha suscitato, come ricordato, tanti dibattiti alla fine convergenti sulla sua utilità, se applicata integralmente, cioè non per difendere l'esistente, ma per produrre nuovi investimenti fino ad attingere finalmente anche il Mezzogiorno, si è dimostrata la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme in materia di mobilità dei lavoratori al fine di assicurare, come si legge nel preambolo del decreto da convertire, il più sollecito reimpiego degli stessi lavoratori in attività produttive.

Per quanto riguarda poi il provvedimento in esame va sottolineato che questo si riferisce alla pratica attuazione delle norme in materia di mobilità dei lavoratori contenute nella legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501, norme che sono previste dagli articoli 23, 24 e 25 della legge n. 675, a causa delle incertezze riguardanti sia i criteri di individuazione delle aziende obbligate all'osservanza della legge stessa, sia i compiti della commissione regionale per l'impiego e degli organi di collocamento, sia la procedura da seguire per il collocamento dei lavoratori in mobilità.

In relazione alla legge n. 501, che contiene disposizioni intese a favorire nelle aree dell'Italia meridionale la mobilità dei lavoratori già occupati in lavori di completamento di impianti industriali e relativi ad opere pubbliche di grandi dimensioni e a programmi finanziati con fondi statali, la sua applicazione ha posto in evidenza alcune conseguenze negative, anche sul piano sociale, nell'impossibilità di reperire occasioni di lavoro sufficienti ad assicurare il reimpiego anche di lavoratori residenti in comuni diversi. Allo scopo, quindi, di ovviare a tali inconvenienti e di rimuovere le difficoltà interpretative, il provvedimento governativo, con norme di carattere interpretativo, modificativo ed integrativo di quelle richiamate nelle leggi già menzionate, si prefigge l'obiettivo di definire in modo inequivoco la volontà del legislatore.

L'ampio dibattito alla Camera dei deputati non solo ha accertato l'urgenza del provvedimento, ma ha lasciato pressochè immutati i primi tre articoli, limitandosi ad emendamenti che ne precisano i tempi, mentre ha aggiunto l'articolo 4-*bis*, ha ampliato il dettato dell'articolo 6, sopprimendo l'articolo 7 perchè le norme di questo sono state comprese nell'articolo 6, ed ha coordinato l'articolo 8 con gli articoli precedenti.

Nel merito dell'articolato si pone in evidenza che con l'articolo 1 si provvede a determinare l'esatta sfera di applicazione degli articoli 24 e 25 della legge n. 675, indicando come soggette all'applicazione delle speciali procedure di mobilità previste da detti articoli le aziende che abbiano ottenuto il provvedimento di concessione e la relativa erogazione di contributi in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato. Nel secondo comma sono indicate le iniziative industriali sorte con la legge n. 675, articolo 4; con la legge 183 (disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, con la legge 30 aprile 1976, n. 374 e le leggi regionali per interventi di ristrutturazione, riconversione ed ampliamento di impianti industriali.

L'articolo 2 chiarisce il significato del termine: « qualifica professionale » ai fini delle comunicazioni che le aziende sono tenute a fare alla commissione regionale per l'impie-

go ai sensi dell'articolo 24, primo e secondo comma, della citata legge n. 675.

L'articolo 3 amplia notevolmente i compiti attribuiti alla commissione regionale per l'impiego ed agli organi del collocamento allo scopo di facilitare, a seguito di accordi sindacali, il reimpiego dei lavoratori in mobilità presso aziende non soggette alla osservanza delle speciali procedure previste dall'articolo 25 della legge n. 675.

L'articolo 4 riguarda i criteri da seguire per la graduatoria per l'avviamento dei lavoratori in mobilità, mentre l'articolo 4-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, precisa che, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali, la commissione regionale per l'impiego può, in via eccezionale, stabilire deroghe sia in relazione ai criteri previsti dall'articolo 2 in merito alle qualifiche professionali, sia a quanto previsto dall'articolo 4 in merito alla graduatoria di preferenza.

L'articolo 5 stabilisce l'immediata comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei provvedimenti adottati dagli organi dello Stato e delle regioni, competenti a rispondere dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore della legge 675 e quella di entrata in vigore del presente decreto; successivamente le comunicazioni saranno date contestualmente ai provvedimenti di concessione.

L'articolo 6, pure modificato, si riferisce alla legge n. 501 del 1977 e alla legge n. 215 del 1978 — provvidenze a favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali — e assorbe l'articolo 7 che è stato conseguentemente soppresso, come ho ricordato innanzi, stabilendo che nell'area meridionale, in caso di crisi delle imprese finanziate dallo Stato o dalle regioni, si applichi il trattamento straordinario stabilito dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, relativo ai provvedimenti per la garanzia del salario fino ad un massimo di 24 mesi.

L'articolo in parola stabilisce che il Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale — CIPI — su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotti i provvedimenti mediante propri decreti trimestrali, che le imprese godono di particolari agevolazioni e di esenzioni dal pagamento di contributi; che vi sia la comunicazione da parte dei datori di lavoro entro 15 giorni agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, che provvederanno a trasmettere liste speciali alle commissioni regionali per l'impiego, che ripartiscono le offerte di lavoro osservando opportuni criteri di proporzionalità e prelevando lavoratori iscritti in altre province anche di regioni contermini dopo avere esaurito quelli della provincia ove esiste l'offerta di lavoro.

Inoltre i lavoratori iscritti nelle liste speciali, anche quando cessano dal beneficio della cassa integrazione guadagni e purchè godano del trattamento speciale di disoccupazione, hanno precedenza presso le imprese che realizzano opere e lavori derivanti da investimenti pubblici nelle province di residenza delle aree meridionali o in altre province, secondo i criteri stabiliti dalle commissioni regionali per l'impiego.

Nei capitolati di appalto deve essere assicurato il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste speciali con obbligo delle imprese e delle stazioni appaltanti di comunicare le clausole agli uffici provinciali del lavoro perchè diano precedenza ai lavori da compiere.

Le sezioni di collocamento che non hanno disponibilità di lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento e non siano in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire all'esecuzione di opere e lavori non derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma, devono comunicare le richieste inevase al rispettivo ufficio provinciale del lavoro che provvederà a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nella lista speciale.

Gli avviamenti al lavoro o ai corsi di formazione professionale finalizzati alle occasioni di lavoro programmate, eventualmente organizzati e finanziati dalle competenti regioni, sono effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro presso il quale è istituita la lista speciale, sulla base di apposite graduatorie formate dalla commissione provinciale per il

collocamento con l'osservanza dei criteri di proporzionalità e preferenza previsti dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabile.

I lavoratori, infine, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale e perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai corsi di formazione professionale, ovvero non frequentino regolarmente i corsi stessi, ovvero rifiutino l'avviamento ai lavori, quando questi si svolgano in un ambito territoriale compreso entro 50 chilometri dal comune di residenza.

L'articolo 8 stabilisce la validità dei provvedimenti adottati dalle commissioni regionali per l'impiego e dagli uffici provinciali del lavoro posteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 675, purchè conformi a quanto previsto dai precedenti articoli 3, 4 e 4-*bis*.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche ai lavoratori già iscritti nelle liste speciali in applicazione dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1977, n. 501.

L'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Come innanzi riferito, il decreto-legge è stato convertito in legge dalla Camera dei deputati con unanime riferimento alla necessità di pervenire ad un sollecito esame della riforma del collocamento.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'aver sottolineato nella relazione l'urgenza e la necesità di convertire in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, mi ha indotto ad esprimere parere favorevole all'integrale approvazione del disegno di legge n. 1560 chiedendo alla Commissione di uniformarsi a tale proposta da sottoporre al consenso dell'Assemblea.

La Commissione, a voti unanimi, mi ha conferito tale mandato, che qui rassegno uniformandomi alla predetta decisione.

Per completezza d'informazione, comunico che le Commissioni richieste del parere sono state favorevoli, mentre la Commissione bilancio, a seguito di dubbi insorti sul significato delle considerazioni che accompagnano la prima formulazione del parere favorevole, in sede di Sottocommissione pareri precisa quanto segue: « Il più rigido e meno discrezionale meccanismo di accertamento delle condizioni che legittimano l'intervento della Cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori inoccupati non potrebbe giustificare la istituzionalizzazione di una minore obiettività di giudizio allo scopo di risparmiare disponibilità finanziarie in ultima istanza a carico del bilancio dello Stato. Non si tratta pertanto di maggiori oneri derivanti dalla nuova normativa, ma di creare le condizioni per il rispetto puntuale di legittime aspettative in favore dei lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in esame. La Sottocommissione pareri pertanto conferma il precedente parere favorevole ». (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Manno. Ne ha facoltà.

M A N N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il provvedimento al nostro esame tende ad eliminare dubbi sulla applicabilità di norme che hanno trovato intralci, nella risoluzione di casi concreti, in più punti del nostro territorio. Dichiaro subito che, benchè nutra una, per me, naturale diffidenza verso leggi che dettano l'autentica interpretazione di altre, ritengo non si possa negare l'approvazione a questa che mira a precisare la sfera di applicazione di norme disattese e copre, almeno per una parte del settore lavoro, sia pure complicando, le carenze derivanti dalla desuetudine nella quale sono cadute le leggi sul collocamento.

A mio giudizio tutti i richiami fatti e quelli che si faranno in questa occasione o in altre per accelerare gli adempimenti che dovranno portare alla riforma del collocamento sono giusti. La centralizzazione delle graduatorie relative ai disoccupati ha fatto registrare errori marchiani, correggibili solo dopo lungo tempo, togliendo perciò credibilità e fiducia alla iniziativa. La formazio

ne di liste spontanee al di fuori del collocamento ha creato privilegi e protezioni che offendono le leggi. Regioni, comuni e talvolta prefetture, con l'avallo del Ministero del lavoro, hanno accettato elenchi di disoccupati e governato a modo loro l'avvio di questi al lavoro.

Il provvedimento in esame genera la formazione di una graduatoria di collocamento che va ad aggiungersi alle altre esistenti: la normale, quella cosiddetta dei giovani ed altre. Non può quindi essere considerata una legge tendente a snellire le procedure e, quel che più conta, a far diminuire la tensione sociale fra i bisognosi di lavoro. La ristrutturazione dell'apparato industriale italiano ha richiesto e richiede rilevanti sacrifici ai lavoratori e a tutta la comunità nazionale. È doveroso quindi per le imprese assumere gli eventuali oneri che ne derivano.

Non deve essere consentito ad alcun beneficiario di privilegi ricorrere a sotterfugi, magari vestendosi di ignoranza, per venire meno ai conseguenziali propri doveri. I *managers* italiani, con le loro imprevidenti sperimentazioni e con l'attingere ripetutamente alle risorse dello Stato, hanno disperso molta ricchezza.

Quindi, se non si può negare la necessità di mettere ordine nelle norme che regolano l'avvio al lavoro, sia consentito affermare che è altrettanto necessario mettere a punto norme che regolino rigidamente il comportamento delle imprese che, vivendo in un regime di libero mercato, ottengono aiuti dal pubblico erario e li amministrano senza controllo e, talvolta, con poco senso di responsabilità.

È con le esposte notazioni e considerazioni, onorevole Presidente, onorevole Ministro ed onorevoli colleghi, che, a nome del Gruppo di democrazia nazionale, annuncio il voto favorevole alla legge in discussione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ferralasco. Ne ha facoltà.

* F E R R A L A S C O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, molto rapidamente farò alcune osservazioni prima di giustificare il voto positivo del Gruppo socialista al provvedimento di legge al nostro esame.

Queste sono le osservazioni che voglio fare. Il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame nasce da uno stato di necessità evidenziato da due episodi; mi riferisco alla situazione dell'UNIDAL al Nord (che poi non è esclusiva dell'UNIDAL) e alla situazione della zona di Taranto al Sud (anche questa non esclusiva della zona di Taranto). Questi due avvenimenti emblematici di una situazione reale che ci troviamo ad affrontare in questo momento nascono a loro volta dall'applicazione di due leggi, la n. 675 e la n. 501, entrambe dell'agosto del 1977 e concernenti due settori diversi e soprattutto due entità diverse: l'entità del Nord d'Italia e il settore dell'industria e l'entità del Sud d'Italia e prevalentemente il settore dei lavori pubblici.

Credo — ed è questa una delle considerazioni che vorrei fare — che questo stato di cose dovrebbe portarci ad una riflessione profonda sullo stato del paese, che naturalmente non svilupperò in questo momento, e dovrebbe servire anche di risposta ad alcune osservazioni che sono state fatte sia da organi di stampa, sia da personalità politiche sul fatto, ad esempio, che l'estensione della cassa integrazione, grazie alla legge n. 501, per 24 mesi al settore dell'edilizia per quello che riguarda il Mezzogiorno d'Italia rappresenterebbe non solo un provvedimento tampone — e su questo concordiamo — ma anche un provvedimento meramente assistenziale; mentre le stesse parti non si pronunciano sul fatto che la cassa integrazione del settore industria è anch'esso un fenomeno assistenziale.

È evidente che alleggerendo l'industria del settore produttivo si spera in una sua più rapida riconversione. Ed è evidente che da una più rapida riconversione del settore produttivo nascerebbe la conseguenza che non si tratterebbe più di provvedimenti strettamente assistenziali.

Ma il fatto grave non consiste in questo. La gravità consiste nel fatto che ancora oggi per il Mezzogiorno d'Italia sappiamo che realisticamente purtroppo il problema deve essere affrontato nei termini in cui è affron-

tato, cioè facendo fronte alla disoccupazione soltanto con l'unica arma che resta, che è un'arma in gran parte spuntata, cioè con quella dei lavori pubblici. Prendiamo atto di questa situazione di fatto, ma non vorremmo però che prenderne atto significasse anche rinunciare ad ogni possibilità di rilancio del settore produttivo nel Meridione, perchè questo significherebbe non soltanto il fallimento di una politica di programmazione, ma il fallimento di una politica unitaria nazionale.

Ci rifiutiamo pertanto di credere, nel momento stesso in cui approviamo questo provvedimento proprio come provvedimento tampone, che esso significhi una rinuncia alla industrializzazione del Mezzogiorno, cioè una rinuncia a ricorrere anche per il Mezzogiorno a dei sistemi moderni, al di là del fatto strettamente assistenziale, momentaneo, per il quale peraltro annunciamo il nostro voto positivo.

Perchè, partendo da questa premessa, arriviamo poi ad un voto positivo? Perchè in effetti il provvedimento di legge che stiamo esaminando ha alcuni elementi positivi che si inseriscono in una logica della quale marchiamo ripetutamente i ritardi, ma che seguiamo.

Innanzitutto la necessità che venga effettivamente promossa una maggiore mobilità del lavoro inter e intraziendale ci trova pienamente consenzienti. Questo obiettivo deve essere raggiunto naturalmente con la corresponsabilizzazione delle controparti, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e naturalmente con la mediazione del Governo. In questo senso, rimuovendo gli ostacoli che si frapponevano all'applicazione degli articoli 23, 24 e 25 della legge n. 675, opera il provvedimento.

Inoltre il provvedimento opera in senso positivo anche per quanto riguarda il Mezzogiorno d'Italia, laddove si rende possibile non solo la mobilità interprovinciale, ma l'inserimento di corsi di qualificazione professionale finalizzati del personale.

Un altro elemento positivo del disegno di legge è quello del potenziamento della Commissione regionale, per la quale ci siamo battuti sia con la legge n. 675, sia in precedenza. Siamo del parere che, per una politica programmata e attiva del lavoro, sia necessario arrivare a dare a queste commissioni regionali i più alti compiti possibili e, naturalmente, le strutture idonee perchè possano svolgerli. Il provvedimento si muove su questa linea ed è questa una delle ragioni che ci porterà al voto positivo.

Concludendo, vorrei richiamare l'attenzione del ministro Scotti, che so sensibile al problema, su un dato di fondo ancora irrisolto che ci dimostra ancora una volta come sia necessaria una risoluzione rapida: il fatto che la legge n. 264 del 1949 è in maniera definitiva e indecente superata.

Con gli articoli 1 e 2 di questo decreto-legge, il Governo, il Parlamento, tutti noi ci vediamo costretti a definire non solo l'ambito di azione della legge (che potrebbe essere una cosa plausibile) ma addirittura la questione delle qualifiche professionali circa la possibilità di usufruire della legge stessa; cosa che dovrebbe essere stata definita da un pezzo, in una revisione generale dei princìpi del collocamento. In conclusione, non mi resta che invitare il ministro Scotti (al quale porgo gli auguri di un reincarico e di una continuità di opera) perchè voglia riprendere subito la questione in esame insieme con il Parlamento, nel caso ciò sia possibile politicamente e tecnicamente, e portare a termine la revisione del collocamento. In effetti di questo si tratta soprattutto ed il provvedimento che dobbiamo oggi approvare è dovuto al fatto che non è stata a suo tempo avviata e portata a termine quella riforma del collocamento che riteniamo ormai indispensabile.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alle considerazioni svolte nel corso della relazione orale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, il relatore, senatore Manente Comunale, ha riassunto con puntualità il contenuto del provvedimento, sottolineandone gli aspetti più caratterizzanti nonchè la necessità e la urgenza.

Concordo con il senatore Ferralasco che questo, come gli altri due che lo hanno preceduto in materia di mobilità, è un provvedimento tampone per l'assenza e la carenza di una riforma di carattere generale del collocamento.

Da questo punto di vista ricordo che il Governo aveva presentato al Parlamento il disegno di legge sulla sperimentazione, con il quale intendeva decaduto e ritirato quello sulla riforma del collocamento, essendo la loro ispirazione nettamente divergente e quindi non essendoci, tra i due provvedimenti, nessun punto di collegamento.

Per quanto riguarda il merito di questo provvedimento, dovrei fare due brevissime considerazioni. La gestione della mobilità richiede il massimo di flessibilità ed è questa la ragione di una serie di norme che sono state introdotte.

Per quanto riguarda la seconda osservazione del senatore Ferralasco a proposito della legge n. 501 e del carattere assistenziale di alcuni provvedimenti per il Mezzogiorno, devo rilevare che l'ultimo comma dell'articolo 6 stabilisce alcuni limiti ed alcuni vincoli nella erogazione della cassa integrazione ai lavoratori edili nel Mezzogiorno che, se esistessero per tutti gli altri lavoratori in cassa integrazione, concreterebbero una norma di notevole importanza moralizzatrice.

Perciò direi che per i lavoratori del Mezzogiorno sono state introdotte norme più restrittive di quelle che vigono sul piano più generale. Che cosa si dice infatti all'ultimo comma dell'articolo 6? Che i lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale e perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai corsi di formazione professionale di cui al nono comma, ovvero non frequentino regolarmente i corsi stessi, ovvero rifiutino l'avviamento ai lavori previsti dai precedenti commi, quando detti lavori si svolgano in un ambito territoriale compreso entro 50 chilometri dal comune di residenza. A mio avviso questa non è una misura che può far assimilare l'articolo 6 ad una norma di tipo assistenziale, anzi ci sono dei vincoli proprio intesi ad evitare che questi lavoratori in cassa integrazione possano alimentare un secondo mercato od il mercato nero.

Per quanto riguarda infine alcuni rilievi sollevati circa la costituzionalità del provvedimento, credo che le considerazioni del relatore siano ampiamente soddisfacenti; pertanto, ritengo di farle mie proprio per lasciarle agli atti dell'Assemblea, essendo pendente un ricorso presso la Corte costituzionale per l'incostituzionalità di tale decreto. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, terzo comma, le parole: quello individuato *sono sostituite dalle seguenti*: quello già individuato ai fini statistici.

All'articolo 3 le parole: in attuazione, *sono sostituite con le seguenti*: a seguito.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-*bis*.

La commissione regionale per l'impiego, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali ed allo scopo di accelerare le assunzioni dei lavoratori in mobilità, può, in via eccezionale, stabilire deroghe sia

in relazione ai criteri previsti dall'articolo 2 in merito alle qualifiche professionali, sia a quanto previsto dall'articolo 4 in merito alle graduatorie di precedenza.

All'articolo 5 le parole: delle agevolazioni, *sono sostituite dalle seguenti*: dei finanziamenti agevolati.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

L'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, modificata dal decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistano possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste, nonchè da altri programmi di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, può essere concesso ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di ventiquattro mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Le imprese che vengono esentate, ai sensi del n. 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni.

I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del primo decreto di cui al secondo comma, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito territoriale sono compresi i comuni di residenza dei lavoratori stessi, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso gli Uffici predetti.

Tali liste saranno trasmesse dagli Uffici provinciali del lavoro interessati alle rispettive commissioni regionali per l'impiego le quali, anche sulla base di intese interregionali ed osservati opportuni criteri di proporzionalità, ripartiscono le offerte di lavoro avanzate dalle imprese appaltatrici delle opere e dei lavori di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della provincia stessa, tra i lavoratori iscritti nelle liste speciali di altre province anche di regioni contermini.

I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma, ancorchè siano cessati dal beneficio della Cassa integrazione guadagni e purchè godano del trattamento speciale di disoccupazione, sono avviati con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma da realizzarsi nel territorio delle rispettive province, ovvero, in subordine, di altre province secondo i criteri stabiliti, ai sensi del quinto comma, dalle commissioni regionali per l'impiego.

Le imprese che appaltano i lavori di cui al primo comma sono obbligate ad attenersi ad eventuali clausole, contenute nei capitolati d'appalto, intese ad assicurare il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste speciali. Le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici sono tenute a comunicare tali clausole ai competenti Uffici provinciali del la-

voro, i quali dovranno dare la precedenza ai lavori stessi secondo quanto previsto dalle clausole suddette.

Le sezioni di collocamento che, a causa della indisponibilità di lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non siano in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire alla esecuzione di opere e lavori non derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma, debbono comunicare le richieste inevase al rispettivo Ufficio provinciale del lavoro che provvederà a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nella lista di cui al quarto comma.

Gli avviamenti al lavoro ai sensi dei precedenti commi, ovvero ai corsi di formazione professionale finalizzati alle occasioni di lavoro programmate, eventualmente organizzati e finanziati dalle competenti regioni, sono effettuati dall'Ufficio provinciale del lavoro presso il quale è istituita la lista di cui al quarto comma, sulla base di apposite graduatorie formate dalla commissione provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili.

I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale e perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai corsi di formazione professionale di cui al nono comma, ovvero non frequentino regolarmente i corsi stessi, ovvero rifiutino l'avviamento ai lavori previsti dai precedenti commi, quando detti lavori si svolgano in un ambito territoriale compreso entro 50 chilometri dal comune di residenza ».

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 8, primo comma, le parole: articoli 3 e 4, *sono sostituite dalle seguenti*: articoli 3, 4 e 4-*bis; e al secondo comma, le parole*: all'articolo 7, *sono sostituite con le seguenti*: all'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

C A Z Z A T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A Z Z A T O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la conversione in legge del decreto 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità della manodopera, giunge al Senato in seconda lettura con notevole ritardo. Perciò la situazione anche di crisi che investe il Governo non ci consente di apportare alcune modifiche che a parere del Gruppo comunista sarebbero necessarie per dare al provvedimento il massimo di chiarezza. Tuttavia questo non ci impedisce di sottolineare alcune contraddizioni che caratterizzano il provvedimento al nostro esame.

Infatti, da un lato si cerca di sanare alcune gravi situazioni provocate a seguito del tipo di processo di sviluppo verificatosi nel paese ed anche del processo di ristrutturazione industriale, e dall'altro di migliorare lo stato di applicazione della legge n. 675 ed ampliare alcune linee relative alla introduzione del servizio d'impiego, un problema a nostro parere molto difficile che meriterebbe un serio approfondimento, per evitare di creare precedenti fino ad intaccare seriamente l'intera legislazione sul diritto del lavoro. Credo che non sfugga al rappresentante del Governo e tanto meno al Parlamento che il problema della mobilità della manodopera rappresenta un punto centrale in ordine al processo e all'assetto industriale del nostro paese. Ma il provvedimento al nostro esame non è risolutivo del problema sollevato in varie zone del paese ed in particolare nel Mezzogiorno, ma rischia di aggravarlo se non viene accompagnato da misure straordinarie d'intervento, capaci di evitare profonde lacerazioni non solo tra lavoratori occupati e disoccupati, ma tra questi, i sindacati e le istituzioni democratiche dello Stato.

Ciò premesso, vorrei richiamare l'attenzione del Governo su alcune norme contenute nel provvedimento in quanto le ritengo particolarmente pericolose, ai fini dell'obiettivo

che si vuole raggiungere: per esempio l'articolo 3 nella parte in cui si prevede che la commissione assume ogni opportuna iniziativa anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di collocamento della manodopera. Non si capisce, infatti, se con tale previsione...

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Cazzato, la lascio parlare tranquillamente, però le faccio osservare che lei parla per dichiarazione di voto. Se lei riapre la discussione sull'articolo e chiede chiarimenti al Governo torniamo alla discussione generale. Ella deve dichiarare i motivi per i quali vota a favore, vota contro o si astiene.

C A Z Z A T O . Va bene, signor Presidente. È bene che il Governo, dicevo, nel rendere operante il provvedimento — e quindi tralascio il merito — segua con estrema attenzione le varie province e le varie zone dove questi fenomeni sono presenti anche perchè il problema del collocamento, che è strettamente legato al problema della mobilità della manodopera, rappresenta un'esigenza fondamentale, come è stato anche qui richiamato, per i lavoratori. Quindi le questioni non possono essere dissociate tra loro; al contrario la mobilità della manodopera potrà affermarsi nel quadro di una moderna legislazione del collocamento.

Per questo ai provvedimenti fin qui varati, in tal senso, il Gruppo comunista ha dato il massimo contributo, nel tentativo di avviare un processo di ristrutturazione nel nostro tessuto sociale e industriale.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, occorre consapevolezza da parte del Parlamento; con i provvedimenti varati in precedenza e con il presente non si può considerare che il problema della mobilità risolva quello della occupazione dei lavoratori, dei giovani e delle donne. A tal proposito vogliamo sottolineare, anche in questa occasione, che occorrono misure aggiuntive straordinarie nel quadro di una politica di programmazione economica, capaci di creare l'allargamento della base produttiva dei settori principali della nostra economia. Affrontare nel Mezzogiorno i mali che affliggono l'agricoltura, applicare la legislazione già esistente, rappresenta una concreta valvola di sfogo alle esigenze occupazionali delle masse lavoratrici. Ciò chiama ad una precisa responsabilità il Governo centrale, le regioni, gli enti locali, le industrie a partecipazione statale, e nel contempo occorre esercitare il massimo di pressione nei confronti dell'imprenditoria privata non solo ad investire il capitale, ma anche a rispettare gli impegni contrattuali sottoscritti, pur con le critiche, le osservazioni e i dubbi sollevati, ma tenendo presente alcuni degli scopi fondamentali che il provvedimento si propone. Il tempo disponibile a questo ramo del Parlamento per un serio approfondimento è mancato, tuttavia il provvedimento stesso rappresenta per certi aspetti un valido strumento che può contribuire a superare alcune difficoltà che si sono create in alcune zone del paese, sia nel Mezzogiorno, sia nel Nord.

Per questi motivi il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

C E N G A R L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E N G A R L E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge n. 1560. Si devono infatti condividere pienamente le motivazioni che hanno indotto il Governo ad adottare un provvedimento urgente in materia di mobilità dei lavoratori e gli obiettivi che tramite esso si intendono conseguire. L'adozione del decreto-legge in discussione è stata infatti giustificata dalla necessità di eliminare i dubbi interpretativi e le difficoltà di pratica attuazione della legge n. 675 e del decreto-legge n. 291 dello stesso anno, giacchè le disposizioni in materia di mobilità dei lavoratori non hanno potuto avere sinora una rapida applicazione a causa delle notevoli difficoltà di individuare concretamente quali fossero le aziende obbligate all'os-

servanza dei provvedimenti legislativi succitati e le reali funzioni attribuite agli organi del collocamento e alla commissione regionale per l'impiego.

Il decreto-legge in esame, quindi, oltre a sanare talune situazioni conseguenti a processi di ristrutturazione industriale, migliora notevolmente il grado di applicabilità della legge n. 675, introducendo altresì alcuni princìpi generali in qualche modo anticipatori dell'indispensabile riforma del collocamento la cui esigenza, d'altro canto evidenziata anche dallo stesso Ministro stasera, è ormai da tutte le parti politiche sottolineata, essendo insufficiente e per certi versi anacronistica la attuale disciplina normativa del collocamento, quella attuata dalla legge n. 264 del 1949. E se è doveroso richiamare l'urgenza di rivedere le vecchie norme sul collocamento, ritengo di non uscire dall'oggetto del dibattito se richiamo l'attenzione dell'Assemblea sulla opportunità di rivedere i criteri di applicabilità dei benefici della cassa integrazione; e ciò per evitare un fenomeno che in alcune zone del Nord ha favorito l'allargarsi del lavoro nero. Un severo e costante controllo può certamente eliminare taluni abusi che ora si riscontrano nelle zone industrializzate, ma che, con questa legge, potrebbero verificarsi anche nel Sud con grave nocumento proprio per quell'occupazione che tutti noi vogliamo incentivare.

Ciò premesso ribadisco il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana per questo provvedimento, ritenendo che esso costituisca oltre che una doverosa interpretazione autentica delle norme vigenti in materia di mobilità dei lavoratori anche uno strumento idoneo ai fini di una più perequata distribuzione dei posti di lavoro soprattutto in vista dell'auspicabile incremento occupazionale nel Mezzogiorno. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali » (1526)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, interverrò brevemente per ripetere quanto ho già detto in Commissione e per ribadire la contrarietà del nostro Gruppo a questo provvedimento.

La proroga di tre mesi del termine di trasferimento delle IPAB ai comuni vanifica in larga misura i contenuti innovativi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e ancora una volta dimostra la volontà del Governo di bloccare le riforme sostanziali, accettate *obtorto collo* per le pressioni politiche della sinistra in sede di stesura del decreto n. 616. L'articolo 25 del decreto n. 616 prevede infatti che il trasferimento delle IPAB ai comuni debba avvenire a far tempo dal primo gennaio 1979, con le modalità previste dalla legge di riforma dell'assistenza o, in mancanza di questa, nei modi stabiliti dalle leggi regionali. Il termine voleva quindi essere una garanzia per gli enti locali che comunque, anche in carenza della legge di riforma, devono veder garantito il trasferimento delle IPAB con la sola esclusione di quelle dichiarate svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa e individuate da una apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio.

Tale commissione ha individuato ben 1766 IPAB da escludere dal trasferimento, numero certamente elevato soprattutto rispetto alle 5019 IPAB operanti nelle regioni a statuto ordinario, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno.

Senza voler entrare nel merito del lavoro svolto da tale commissione, che ha interpretato la presenza contestuale dell'educativo-religioso previsto dal decreto 616 assolutamente *ad libitum*, bisogna comunque rilevare che essa ha ottemperato al suo compito e che quindi dal primo gennaio 1979 tutte le IPAB non comprese negli elenchi dalla stessa elaborati devono essere trasferite ai comuni.

La mancanza di una legge di riforma non può certamente giustificare lo slittamento del termine di trasferimento, in quanto l'articolo 25 prevedeva proprio tale ipotesi, lasciando alle leggi regionali la normativa relativa a detto trasferimento; le regioni del resto hanno più volte dichiarato la volontà di procedere — e si muovono in questa direzione — a tale trasferimento ed hanno anche predisposto i progetti di legge in materia.

La mancata approvazione della legge di riforma sull'assistenza inoltre va esclusivamente imputata alle pretese avanzate dalla Democrazia cristiana di inserire ulteriori categorie di IPAB da escludere dal trasferimento, oltre a quelle individuate dagli elenchi predisposti dalla commissione predetta ed a quelle previste dalla legge sull'istituzione del servizio sanitario nazionale. Lo slittamento del trasferimento farebbe quindi pagare agli enti locali le spese di un mancato accordo politico nazionale.

Per questi motivi — e il mio intervento vale anche come dichiarazione di voto — il Gruppo del partito socialista italiano voterà contro il provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Devo dare atto al relatore di aver esposto nella relazione scritta con puntualità e chiarezza le ragioni che giustificano l'adozione di questo provvedimento di urgenza.

Si tratta di prorogare un termine contenuto nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, trascorso il quale interviene il trasferimento ai comuni del personale, dei beni e delle funzioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nelle regioni a statuto ordinario.

Il Governo ha adottato questo provvedimento non certo per svuotare del suo significato politico la riforma, le norme che hanno carattere di riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Il provvedimento è stato adottato in base alla considerazione, se non della necessità, dell'opportunità che intervenga una legge-cornice in materia di assistenza e che quindi

le leggi regionali che disciplineranno il trasferimento del personale, dei beni e delle funzioni delle IPAB ai comuni si collochino nell'ambito di norme statali di principio.

Ho parlato di opportunità, non di necessita, perchè il trasferimento — è stato rilevato — era previsto intervenisse anche in mancanza di una legge-cornice. Peraltro in fase di emanazione del decreto n. 616 si è considerata in via principale l'ipotesi che ci fosse una legge-quadro in materia di assistenza, sulla base della quale operare il trasferimento.

A questa considerazione va aggiunta una altra: lo stato avanzato dell'*iter* di approvazione della legge-quadro sull'assistenza, per consentire il perfezionamento del quale è sembrato opportuno ed utile prorogare il termine contenuto nell'articolo 25 del 616.

Queste sono le ragioni per cui si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto in esame.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, con l'avvertenza che gli emendamenti presentati si riferiscono agli articoli del decreto-legge da convertire. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Sostituire le parole: « 31 marzo 1979 » *con le altre*: « 31 maggio 1979 ».

1. 1 SIGNORELLO, DE GIUSEPPE, COLOMBO Vittorino (V), DE CAROLIS, ANDÒ, ASSIRELLI

Sostituire le parole: « 31 marzo 1979 » *con le altre*: « 31 maggio 1979 ».

2. 1 SIGNORELLO, DE GIUSEPPE, COLOMBO Vittorino (V), DE CAROLIS, ANDÒ, ASSIRELLI

S I G N O R E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R E L L O . Signor Presidente, i miei emendamenti prevedono lo spostamento della data del 31 marzo a quella del 31 maggio 1979. La ragione è presto detta: come ha spiegato il Sottosegretario, il Governo ha emanato il decreto-legge, oggi al nostro esame per la conversione, al fine di consentire l'approvazione di una legge-quadro in base alla quale si potesse realizzare il trasferimento delle funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, operanti nell'ambito regionale, ai comuni singoli o associati. È quanto dice esplicitamente l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 616.

Il citato articolo 25 prevede pure una clausola di salvaguardia. Tale clausola è stata, a suo tempo, richiesta per scoraggiare ogni eventuale proposito di ritardare l'approvazione della riforma dell'assistenza pubblica e, conseguentemente, per evitare di lasciare in una situazione di grande incertezza un settore così delicato.

Tutte le forze democratiche, tutte le forze popolari presenti in questo Parlamento si sono sempre espresse in favore di una legge-quadro sull'assistenza. Tutte le forze autonomistiche hanno riconosciuto l'urgenza di una riforma dell'assistenza pubblica. I gruppi della maggioranza parlamentare si sono impegnati, nell'altro ramo del Parlamento, ad elaborare, nei tempi più brevi possibili, un

testo auspicabilmente unitario per il rinnovamento, alla luce della Costituzione, del settore assistenziale. Il Sottosegretario ha detto che tale elaborazione è in fase avanzata. Di qui la richiesta — con il decreto-legge — di una proroga dal 31 dicembre al 31 marzo. Di qui il mio emendamento.

La situazione politica venutasi a determinare con la crisi di Governo non consente, per ragioni obiettive, di poter concludere, entro il 31 marzo, la riforma dell'assistenza pubblica o, almeno, di avere un testo approvato da un ramo del Parlamento. Si propone perciò una proroga sino al 31 maggio.

Il nostro proposito è di realizzare al più presto la riforma del settore assistenziale. Si tratta di una riforma che non è esagerato dire di valore storico. Bisogna chiarire, sulla base della norma costituzionale, quelli che sono i compiti propri dello Stato, delle regioni e dei comuni e, nello stesso tempo, riconoscere e garantire l'insopprimibile ruolo dell'assistenza privata, che nel nostro paese ha avuto e ha un'altissima e umanitaria tradizione. Si avverte, inoltre, l'esigenza di evitare che il decreto del Presidente della Repubblica 616 rimanga, senza legge-quadro sull'assistenza, monco e contraddittorio e che la mancanza di una norma generale possa approfondire le distanze e le differenze tra Nord e Sud.

Mi corre l'obbligo di far presente che, nel caso in cui non venisse consentita la proroga proposta originariamente, non solo si rischierebbe di rendere più difficile lo sforzo in atto per una riforma che consenta di trovare un punto di equilibrio tra posizioni e orientamenti diversi, ma si avrebbe un trasferimento giuridicamente retroattivo delle funzioni, dei beni e del personale ai comuni, venendo meno dalla stessa data i divieti e le misure di salvaguardia posti a difesa dei patrimoni delle IPAB, senza che siano nel frattempo intervenute le norme statali della legge-quadro di riforma dell'assistenza ovvero le norme regionali in materia.

Di qui, dunque, la necessità di concedere la proroga, ma anche di prolungarla, con l'emendamento, sino ad una data in cui sia possibile l'approvazione della legge nazionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M A N C I N O , *relatore.* Signor Presidente, i due emendamenti sono coerenti con le ragioni poste a base del decreto-legge. Quanto alla valutazione, se debba preferirsi l'automatismo del trasferimento delle IPAB ai comuni, senza nessun riferimento a una legge di principio, o il collegamento con la legge di riforma dell'assistenza, sono dell'avviso che il legislatore nazionale abbia interesse che ci sia una legge di principio. Poichè il termine del 31 marzo non appare congruo rispetto ai tempi occorrenti per la riforma, già in fase di avanzata discussione alla Camera, è chiaro che il termine del 31 maggio è più coerente con questa esigenza. Mi dichiarerei quindi favorevole all'approvazione dei due emendamenti.

B R E S S A N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Il Governo è favorevole per le ragioni esposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 1.

M O D I C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Signor Presidente, se mi consente vorrei anticipare, nel dichiarare il nostro voto su questo emendamento, anche una dichiarazione di voto complessiva sulla legge di conversione poichè le questioni sono strettamente connesse.

Questo decreto-legge ha una storia che si intreccia strettamente con la vicenda della discussione presso la Camera dei deputati di una legge di riforma dell'assistenza. I tempi in esso previsti sono stati messi in relazione, anche negli interventi che abbiamo or ora ascoltato, con l'elaborazione di questa riforma. Ora, che l'approvazione di una legge di ordine generale che fissi i princìpi che devono regolare anche l'attività legislativa delle regioni nel campo dell'assistenza sia cosa uti-

le e opportuna, è questione fuori discussione. Su questo punto siamo tutti d'accordo, come del resto era d'accordo il legislatore che fece il decreto 616 del 1977 perchè appunto previde l'opportunità di questa legislazione di principio.

Purtroppo, i tempi di elaborazione di questa legge sono stati meno rapidi di quanto si poteva sperare. Purtroppo, durante questa elaborazione sono avvenuti fatti che hanno mostrato una rigidità da parte di alcuni dei settori impegnati in questo lavoro, in modo particolare del settore della Democrazia cristiana, e nei comportamenti dello stesso Governo e della commissione tecnica istituita per dare pareri e valutazioni in merito alle istituzioni pubbliche da trasferire agli enti locali, rigidità che ha reso più complicato e più difficile il cammino della riforma. Sicchè oggi su questo cammino, oltre le ombre che provengono dalla situazione politica generale e dalla crisi di Governo in atto, si riflettono anche difficoltà intrinseche al procedimento stesso, dovute alla mancanza, fino a questo momento, di una intesa efficace che consenta di giungere, con soluzioni concordate da parte delle maggiori forze politiche, ad un testo che sia di generale soddisfazione e che possa quindi essere rapidamente approvato quando il Parlamento potrà pienamente riprendere la sua attività legislativa.

A queste difficoltà di elaborazione della legge è collegato il decreto ed anche la richiesta di una ulteriore proroga del termine, dal 31 marzo fino al 31 maggio.

Debbo dire che, se l'opportunità di questa legge di princìpi è fuori discussione, altrettanto fuori discussione è che questa legge non è però necessaria. Essa è utile, è opportuna, ma non è necessaria. Del resto lo onorevole Bressani ha detto esattamente la stessa cosa pochi minuti fa, se ho ben compreso. Non è necessaria, perchè il dispositivo del decreto 616 aveva previsto l'eventualità che questa legge non giungesse in porto e aveva creato un meccanismo per il quale non soltanto non sarebbero state sospese le necessarie attività amministrative inerenti a questo settore, ma sarebbe entrato in funzione un potere regionale di determinazione delle modalità dei trasferimenti dei beni e del personale delle disciolte istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza ai comuni, così da garantire che non avesse a soffrire per il ritardo del legislatore soprattutto il cittadino, il destinatario dei servizi di assistenza.

Ora, che le regioni possano legiferare anche in assenza di leggi di principio è cosa assodata; assodata non pacificamente ma attraverso un processo ed un travaglio che hanno visto impegnato il Parlamento quando esso, al momento della creazione dell'istituto regionale su tutto il territorio nazionale, ha voluto sopprimere una norma della legge Scelba del 1953 sull'ordinamento delle regioni a statuto ordinario, che prevedeva appunto il divieto dell'esercizio dell'attività legislativa delle regioni nelle materie di loro competenza fino a quando non fossero state emanate le cosiddette leggi-cornice o leggi di principio.

Se carichiamo la legge di riforma della assistenza, oltre che dei significati di utilità che tutti le riconosciamo, anche di un significato di necessità, cosa che peraltro nè il legislatore nè, in questa discussione, ne prendo atto, nessuno ha voluto fare, noi andiamo contro un consolidato principio che vuole che il potere legislativo delle regioni possa esplicarsi indipendentemente dall'emanazione di apposite leggi-cornice, desumendo i princìpi legislativi dello Stato che inquadrano il potere delle regioni dal complesso della legislazione vigente. Questo principio non può essere alterato.

Quindi ribadisco che noi consideriamo questo decreto-legge e la relativa legge di conversione non necessari. Ma oltre a ciò, dobbiamo sottolineare che rinviando al 31 marzo o al 31 maggio l'esercizio del potere da parte dei comuni, praticamente, anche se non lo si dice — e non lo si potrebbe dire — si vorrebbe mettere in mora nello stesso periodo di tempo il potere legislativo regionale, perchè certamente le regioni hanno difficoltà ad intervenire in questa fase con le loro leggi nel regolare funzioni non ancora trasferite ai comuni. Mi auguro che le regioni accettino questa pretesa, non si arrendano a questa fatalità, ma utilizzino questo stesso periodo di tempo per elabo-

rare loro proposte legislative e, ove sia il caso, anche per portarle a compimento, perchè nulla vieta che in questi mesi il potere regionale di adottare norme relative al trasferimento dei beni e del personale delle disciolte IPAB ai comuni possa essere esercitato. Naturalmente, in queste leggi regionali si dovrà tenere conto che questi trasferimenti potranno avvenire soltanto nel momento in cui, per legge dello Stato, i comuni diventeranno titolari di queste funzioni. Erano già titolari al 1° gennaio 1979, se non fosse intervenuto il decreto; sono titolari, allo stato attuale, al 1° aprile 1979, con il decreto così come è stato emanato; diventerebbero titolari al 1° giugno 1979, se venisse approvato l'emendamento Signorello, e tuttavia verrà pure il momento in cui questi rinvii cesseranno e questa funzione sarà effettivamente trasferita ai comuni.

È bene che le regioni si preparino fin d'ora a questo momento e, siccome il loro potere legislativo non è sospeso, esse potranno esercitarlo in questa fase per predisporre adeguate soluzioni.

Se poi questo sforzo delle regioni si accompagnerà ad un positivo progresso del lavoro di elaborazione di una legge di riforma dell'assistenza che indichi princìpi fondamentali validi per tutto il territorio nazionale, sarà tutto di guadagnato per la chiarezza delle decisioni e per la efficienza del servizio da rendere ai cittadini. Tuttavia questa non è una condizione *sine qua non*, non è una condizione necessaria.

Naturalmente, con queste riserve che avanzo, si giunge alla conclusione che non possiamo approvare nè la conversione del decreto-legge così come è, nè, ancor meno, un ulteriore proroga fino al 31 maggio.

Se questa nostra disapprovazione non si traduce, in questa sede, in un voto contrario ma soltanto in un voto di astensione, ciò non è dovuto ad un *escamotage* consentitoci dal Regolamento del Senato. Noi vogliamo sottolineare invece il significato politico di questa astensione: siccome sappiamo che alla Camera dei deputati è aperto un discorso, è aperta la ricerca di una soluzione unitaria di questo problema, nonostante le difficoltà e nonostante gli impedimenti che sono stati posti nelle ultime settimane sul cammino di questo accordo, noi vogliamo con l'astensione manifestare la speranza, il desiderio, che a questo accordo si giunga. Nel buio delle molte polemiche di questi giorni, vogliamo lasciare acceso questo piccolo lume di speranza, la speranza cioè che su questo punto ci possa essere un comportamento concorde delle maggiori forze politiche italiane.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1. 1, presentato dal senatore Signorello e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Signorello e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, numero 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Per lo svolgimento di interrogazioni

T E D E S C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* TEDESCHI. Signor Presidente, benchè siamo in un periodo di crisi, dovrei pregarla di fare in modo che sia data sollecita risposta all'interrogazione n. 3-01254 che noi abbiamo presentato sulla questione delle rivelazioni, o pretese tali, sulla vicenda Moro, cosa che continua ad avere sviluppi (oggi è stato arrestato un giornalista). Non è ammissibile che vengano messe in giro notizie incredibili e che non ci sia una presa di posizione o una smentita ufficiale. Devo ricordare che, tra l'altro, noi avevamo presentato una proposta di inchiesta parlamentare ed ancora non se ne sa niente; vorrei quindi pregare di fare in modo che venga data sollecita risposta all'interrogazione.

PRESIDENTE. Senatore Tedeschi, la Presidenza fin dal primo pomeriggio ha sollecitato il Governo per una risposta sia all'interrogazione presentata da lei e dal senatore Nencioni, sia ad altre presentate sullo stesso argomento da rappresentanti di altri Gruppi. I contatti sono tuttora in corso per addivenire alla fissazione di una data che sia di gradimento anche dei senatori interroganti.

Questa risposta pensiamo che il Governo potrà darla, fissando la data, in una riunione congiunta della 1ª e della 2ª Commissione del Senato, competenti per materia.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. In data 31 gennaio 1979, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Delega al Governo per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978, nonchè per il completamento della riforma del diritto societario e della legislazione concernente i mercati mobiliari » (1574).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MINNOCCI, CIPELLINI, FABBRI, FERRALASCO, SIGNORI, DALLE MURA, LABOR e CATELLANI. — « Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali » (1575);

CIPELLINI, FERRALASCO, PITTELLA e DALLE MURA. — « Istituzione di un servizio civile sostitutivo del servizio militare nelle unità sanitarie locali montane, delle zone depresse ed insulari, per i giovani laureati in medicina » (1576);

RUFFINO. — « Applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sullo sfollamento e riduzione delle Forze Armate » (1577).

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BALBO, *segretario*:

FERRALASCO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Constatato il notevole ritardo con cui procede l'esecuzione del progetto speciale per il porto-canale di Cagliari e tenuto conto che ancora non sono stati appaltati i seguenti lavori per stralci già approvati con regolare delibera di spesa:

1) nel 1975 per l'importo di circa 28 miliardi così suddivisi: lire 15.035 milioni per lo svincolo Pula-Scafa-S. Paolo e lire 12.671 milioni per il completamento di opere foranee;

2) nel 1977 lire 19.160 milioni per la strada di collegamento di San Paolo;

3) nel 1978, con delibera del presidente su delega specifica del consiglio d'amministrazione, lire 85.161 milioni destinati al canale interno, banchine e colmata,

per sapere quali provvedimenti si intendano prendere per superare questa scandalosa situazione che vede bloccati oltre 132 miliar-

di di investimenti produttivi in un momento di grave crisi occupazionale e di continua lievitazione dei prezzi, con ulteriore aggravio per le finanze pubbliche.

Si fa presente inoltre che questo ingiustificato ritardo pregiudica la futura attività del porto-canale per l'accanita concorrenza estera che tende ad accaparrarsi tempestivamente le linee marittime e l'attenzione degli operatori del settore.

A questo riguardo si chiede inoltre quali iniziative siano state prese o si intendano prendere per decidere a chi e con quali modalità affidare la gestione del porto-canale stesso.

Questo allo scopo di evitare che, come purtroppo spesso avviene, vengano a determinarsi ulteriori tempi morti tra il completamento dell'opera e la sua entrata in funzione.

(3 - 01250)

MASULLO, GIUDICE, GUARINO, GALANTE GARRONE, BRANCA, BREZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda smentire la notizia di stampa secondo cui, nel testo dei nuovi programmi della scuola media, già approvato dall'organo consultivo nazionale della pubblica istruzione, si intenderebbe:

a) per quanto riguarda l'impegno della scuola nell'educazione civica, sopprimere i riferimenti alla « presa di coscienza dei valori sui quali si fonda la Costituzione » e alla « conoscenza di problemi e metodologie per la valutazione critica dei fatti »;

b) per quel che riguarda la programmazione didattica, cancellare l'indicazione della utilizzazione dei « contributi che possono essere offerti dallo studio dei princìpi costituzionali e dalle istituzioni che sono alla base dell'organizzazione democratica dello Stato »;

c) cancellare l'aggettivo « scientifico » ovunque esso ricorra a proposito delle discipine umanistiche, come se la « scientificità » fosse il solo requisito del sapere naturale o matematico, e non invece di qualsiasi settore del sapere umano, in quanto sapere autentico, cioè non retorico, dogmatico e iniziatico, ma razionale, critico e universalmente controllabile, condizione dunque fondamentale di una società democratica.

(3 - 01251)

MARAVALLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponde al vero quanto riportato dal quotidiano « La Repubblica » del 6 febbraio 1979 in merito ai nuovi programmi per la scuola media.

Qualora quanto scritto a firma del giornalista Felice Froio dovesse corrispondere a verità, l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga le modificazioni apportate al testo elaborato dalla Commissione dei sessanta e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione atto metodologicamente non certo felice e senz'altro alterante il lavoro effettuato dalla Commissione.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere i motivi di tali modifiche ed in particolare quelli che hanno suggerito la limitazione del riferimento al metodo scientifico alle sole discipline dell'area matematico-naturalista, l'eliminazione dell'aggettivo « continuo » riferito all'aggiornamento dei docenti e lo sminuire il senso dei riferimenti alla Costituzione ed alle concrete dinamiche socio-politiche nel programma di educazione civica.

(3 - 01252)

PISANÒ. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponde al vero la notizia che la Banca nazionale del lavoro ha concesso un mutuo agevolato di 700 milioni al quotidiano « Lotta Continua » e, nel caso affermativi, quali garanzie siano state offerte, e da chi, per ottenere un prestito di tale entità da parte di un quotidiano che dichiara ufficialmente di vendere solo 15.000 copie al giorno.

(3 - 01253)

NENCIONI, TEDESCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento alle notizie stampa sul « caso Moro » ed all'arresto del giornalista Viglione, avvenuto al termine di un interrogatorio,

per conoscere i fatti nella loro esatta configurazione e le implicazioni politiche che ne

scaturiscono in un momento delicato della nostra vita nazionale.

(3 - 01254)

DE GIUSEPPE, COCO, de' COCCI, DERIU, ORLANDO, DE VITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, in relazione all'articolo pubblicato su « L'Espresso » in merito al delitto Moro, ed all'arresto del giornalista Viglione, tutte le informazioni e le valutazioni possibili sulle sconcertanti versioni della terribile vicenda.

(3 - 01255)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CIPELLINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali controlli vengano eseguiti per evitare che i produttori o i rivenditori abbiano a contravvenire al divieto disposto dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, la quale impone, oltre all'indicazione del fabbricante, dei singoli ingredienti e del peso nelle etichette dei prodotti alimentari e delle bevande, anche la data di confezionamento.

Per eliminare dal mercato gli operatori disonesti e commercialmente scorretti è importante che tali controlli siano frequenti e severi, tenuto conto che la rigorosa osservanza della legge è una valida misura di prevenzione per la tutela della salute pubblica e l'unica difesa dei consumatori.

(4 - 02455)

LI VIGNI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Si premette che da diverse parti vengono segnalati inconvenienti relativi alla regolare consegna delle raccomandate: ancora recentemente sul quotidiano di Bologna, nelle « Lettere al direttore », se ne lamentavano alcuni commercianti danneggiati nelle loro attività. L'inconveniente principale viene ravvisato nell'abolizione della cosiddetta descrizione che accompagnava il viaggio delle raccomandate ed individuava con chiarezza le responsabilità.

L'interrogante si rende conto che sarebbe eccessivo tornare al vecchio sistema, anche se diversi Paesi lo attuano ancora. Sembrerebbe però opportuno reintrodurre un tipo di raccomandata che viaggiasse debitamente descritta: naturalmente per tale maggior servizio dovrebbe essere fissata una tariffa superiore, ma v'è da pensare che le categorie economiche specificamente interessate ad avere detta garanzia non porrebbero obiezioni di sorta.

(4 - 02456)

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Premesso:

che un lavoratore della « Grandi Motori Trieste » è stato licenziato in data 7 gennaio 1979 per mancato superamento del periodo di prova, senza tener conto dell'opinione espressa dalla Commissione medica provinciale e malgrado l'appoggio offertogli dagli operatori che da tempo lo conoscono e seguono;

che tale periodo di prova è durato solo tre giorni ed è stato disposto contrariamente alle disposizioni vigenti (legge n. 482 del 2 aprile 1968) che non prevedono periodi di prova per gli invalidi civili, assunti obbligatoriamente, come si dà il caso dell'operaio interessato;

che le direzioni della « Grandi Motori Trieste » e dell'« Intersind » con detta decisione hanno violato il diritto al lavoro per tutti i lavoratori,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri competenti siano a conoscenza di tale fatto increscioso ed aberrante;

quali misure intendano prendere al fine di far riassumere l'invalido triestino e di impedire che altri casi analoghi si ripetano nel Paese.

(4 - 02457)

DALLE MURA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Premesso che, fin dal momento dell'insedia-

mento a Massa dello stabilimento « Montedison Diag », i pericoli insiti nella produzione di questa fabbrica erano a tutti noti e pertanto ampie furono le assicurazioni da parte dei responsabili aziendali circa le garanzie di sicurezza connesse con l'attivazione dei relativi impianti;

considerato che, malgrado l'impegno anzidetto, per cause tecniche evidentemente previste o prevedibili il giorno 7 febbraio 1979 15 operai sono rimasti intossicati, e uno di essi è ricoverato in osservazione:

constatata quindi nei fatti la inadottabilità di misure di emergenza veramente efficaci, tali cioè da scongiurare anche per il futuro circostanze calamitose non solo per gli stessi addetti ma persino per la popolazione della zona,

per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per evitare il ripetersi di fatti analoghi a quello denunciato e per garantire la sicurezza sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

(4 - 02458)

SPARANO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se la ditta « Eboli-Beton-Prefabbricati » del signor Buoninfante Raffaele oppure « Eboli-Beton e Prefabbricati s.p.a. » con sede in Eboli (Salerno) Via Pio XII ha avanzato istanza di finanziamento o di contributo per la sua attività.

In caso affermativo, per sapere quanto ha chiesto, quanto è stato accordato ed erogato, in quale data, per quali programmi di attività e per quante unità lavorative.

Ove la richiesta eventualmente avanzata non fosse stata accolta, si chiede di conoscere il motivo del rigetto.

(4 - 02459)

TOURN Maria Luisa, TEDESCO TATÒ Giglia, GHERBEZ Gabriella, SQUARCIALUPI Vera Liliana, TALASSI GIORGI Renata, MAFAI DE PASQUALE Simona, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, LUCCHI Giovanna. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per essere informati sul criminale attentato terroristico di cui è stata vittima la vigilatrice del carcere torinese « Le Nuove » Raffaella Napolitano, cittadina e lavoratrice esemplare e coraggiosa, attorno alla quale si è stretta la sdegnata solidarietà di tutte le forze femminili democratiche.

In particolare, per conoscere quali minacce risultavano essere state in precedenza rivolte a Raffaella Napolitano, e in quali circostanze.

(4 - 02460)

GATTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se, in seguito alla denunzia riportata dalla stampa locale in merito alle disfunzioni verificatesi al « Monaldi » di Napoli e dall'interrogante riferite in Senato, abbia disposto accertamenti per acclarare se in detto ospedale siano state ottemperate o meno le disposizioni di cui alla legge n. 132 del 12 febbraio 1968, articolo 19, *sub*-c, articolo 23, primo capoverso, in riferimento al primo capoverso dell'articolo 22, che prescrivono « locali separati per l'isolamento e la cura di forme diffusive », locali ed isolamento tanto più necessari al « Monaldi » in quanto in detto ospedale sono ricoverati in gran numero tubercolotici.

Si chiede, altresì, nel caso tali accertamenti acclarino l'inesistenza dei locali di isolamento e la commistione di tubercolotici in fase diffusiva con degenti per altre malattie non infettive o contagiose, se il Ministro non ritenga opportuno perseguire la responsabilità di coloro che hanno violato la legge con grave danno per la salute dei degenti di detto nosocomio.

(4 - 02461)

MINNOCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per denunciare lo stato di grave tensione che si è instaurato in questi ultimi tempi presso lo stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (Frosinone) e per conoscere se il Ministro intende — come l'interrogante ritiene opportuno — intervenire per ristabilire un clima di maggiore distensione.

(4 - 02462)

LEPRE, CIPELLINI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che nel comune di Nimis (Udine) esiste una fabbrica delle ICFI, dove si preparano prodotti chimici di base;

che la suddetta fabbrica pompa acqua dalla stessa falda da cui la prendono gli acquedotti di molti comuni, riducendone così la capacità di rifornimento, mentre scarica liquidi inquinanti nel torrente Torre;

che le amministrazioni dei comuni interessati manifestarono preoccupazione al momento dell'insediamento industriale, preoccupazione che a tutt'oggi è risultata tutt'altro che infondata in quanto gli effetti inquinanti sono palesi e minacciano la salute dei cittadini riveriaschi e della stessa città di Udine;

che il Consiglio provinciale di Udine si è pronunciato per la chiusura della fabbrica in questione,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti i Ministri intendono adottare per bloccare l'attività della cennata fabbrica e nel contempo per garantire l'immediato inserimento occupazionale delle maestranze operanti nello stabilimento in questione.

(4 - 02463)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e *2ª Commissione permanente* (Giustizia) riunite:

n. 3 - 01254 dei senatori Nencioni e Tedeschi;

n. 3 - 01255 dei senatori De Giuseppe ed altri.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (*ore 21,20*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari